



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)** 1
- Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico** 21
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 30
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 32

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva <i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	36
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ⁽¹⁾	41
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	44
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾	47
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) ⁽¹⁾	131
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) ⁽¹⁾	134
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ⁽¹⁾	137

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana	140
★ Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	142
★ Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475	144
★ Decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	147
★ Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	150

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 152**

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2018 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 22 marzo 2018, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088] 158**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2018/1069 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 ⁽¹⁾ relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.
- (4) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (5) È pertanto opportuno autorizzare la firma del protocollo.
- (6) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

⁽²⁾ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 13 del protocollo, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Dal 1° agosto 2018, e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro («accordo») sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.

Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca ivoriana soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Trasparenza

La Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, in conformità all'articolo 11 del presente protocollo.

La Costa d'Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.

Articolo 3

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 682 000 EUR all'anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

2. La contropartita finanziaria comprende:

- a) un importo annuo di 330 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all'anno; e
- b) un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.

3. Inoltre, gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana secondo le modalità previste al capo II dell'allegato del presente protocollo.

4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità ivoriane.

8. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

9. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all'attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all'Unione le coordinate dei conti suddetti.

Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d'Avorio.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1. Nell'ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione del piano strategico di sviluppo dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura della Costa d'Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:

- a) il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;
- b) il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
- c) il miglioramento delle statistiche alieutiche;
- d) il sostegno alla pesca su piccola scala;
- e) il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- f) il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2. Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, l'Unione e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- b) gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d'Avorio nell'ambito della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

4. Le parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l'esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.

Le due parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio.
3. Le parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell'ICCAT.
4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione.
5. Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Costa d'Avorio.

Articolo 6

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.
3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
4. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l'esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.

*Articolo 7***Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale**

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, l'Unione consulta la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nel corso di tali consultazioni le parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull'attuazione di piani di gestione pluriennali. Le parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. A seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.
 - 2.1. A tal fine, l'Unione comunica alle autorità della Costa d'Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:
 - le caratteristiche tecniche della nave;
 - il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata;
 - i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).
 - 2.2. Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.
 - 2.3. Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.
 - 2.4. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore.
 - 2.5. I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

*Articolo 8***Legislazione applicabile**

1. Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo.
2. Le autorità della Costa d'Avorio informano al più presto l'Unione in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.
3. L'Unione informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

*Articolo 9***Sospensione dell'attuazione del protocollo**

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
 - a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;
 - b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

- c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell'Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;
 - d) mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;
 - e) controversia grave e non risolta tra le due parti in sede di commissione mista, in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.
2. Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.
 3. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti pervengono a tale composizione, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.
 4. Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.
 5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l'Unione non effettua il pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l'Unione in merito al mancato pagamento. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l'applicazione del presente protocollo conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'applicazione del presente protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1. L'Unione e la Costa d'Avorio provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
2. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
3. L'Unione e la Costa d'Avorio si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

L'Unione e la Costa d'Avorio si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.

Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniere nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali.

I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.

*Articolo 12***Denuncia**

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

*Articolo 13***Applicazione provvisoria**

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma delle parti.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA IVORIANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Costa d'Avorio in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;
- per la Costa d'Avorio: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano non appena possibile ai servizi dell'Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3 del presente capo, le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

3. Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d'Avorio comunica agli armatori e all'Unione le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile all'Unione.

4. Conto bancario

Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d'Avorio comunica all'Unione le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione ai sensi del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione dell'Unione.

Sezione 1: Procedure applicabili

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine, le navi devono essere iscritte nel registro delle navi dell'Unione e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca in Costa d'Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

2. Domanda di licenza

Le autorità competenti dell'Unione presentano al Ministero della pesca della Costa d'Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle f lotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai documenti seguenti:

- la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
- il certificato di navigabilità della nave;
- il certificato di assicurazione della nave;
- una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;
- un'illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell'anticipo, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. L'elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all'Unione e all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5. Rilascio delle licenze

Entro ventuno giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2 del presente capo, il Ministero della pesca della Costa d'Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque di pesca ivoriane. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7. Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un'avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

8. Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

9. Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità ivoriane, la Costa d'Avorio autorizza le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d'Avorio stabilisce l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2: Canoni e anticipi

1. Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è fissato a:

- 60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

2. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei canoni annui forfettari anticipati seguenti:

a) per le tonniere con reti a circuizione:

- 7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;

b) per i pescherecci con palangari di superficie:

- 2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;
- 2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

In caso di licenza di durata inferiore a un anno, l'importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici mesi.

3. L'Unione stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell'anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d'Avorio entro la fine del mese di aprile dell'anno in corso. La Costa d'Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Costa d'Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi si considerano adottati.

4. Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo alla Costa d'Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'armatore.

CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell'ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Trasmissione delle dichiarazioni di cattura

Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d'Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d'Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

- a) IRD (Institut de recherche pour le développement);
- b) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
- c) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d'Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca ivoriana.

Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.

Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d'Avorio comunicano l'indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d'Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche di tali coordinate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d'Avorio. L'Unione e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

3. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)

Le parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.

Le parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione I: Controllo e ispezione

1. Entrata e uscita dalla zona

- 1.1. Le navi dell'Unione comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
 - ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;
 - iii) la natura e la presentazione dei prodotti.
- 1.2. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Costa d'Avorio ne conferma immediatamente la ricezione.
- 1.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d'Avorio è considerata in infrazione.

2. Procedure di ispezione

- 2.1. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

- 2.2. La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

- 2.3. La Costa d'Avorio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3. Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca illegale, irregolare e non dichiarata (INN)

Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.

4. Sbarchi e trasbordi

- 4.1. Le navi dell'Unione che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d'Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio.

- 4.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
- in caso di trasbordo, il nome, il numero dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e la bandiera della nave ricevente;

- il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;
- la data e il luogo dell'operazione.

- 4.3. In caso di trasbordo i comandanti trasmettono alle competenti autorità della Costa d'Avorio le dichiarazioni di cattura.
- 4.4. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d'Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante una copia del rapporto.

Sezione II: Sistema di controllo via satellite

1. Messaggi di posizione delle navi

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d'Avorio, le navi dell'Unione titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite della nave (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell'ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell'ambito dell'ICCAT.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie che figurano al punto 1.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d'Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d'Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.

I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano immediatamente ogni modifica dei medesimi.

Il CCP della Costa d'Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca ivoriana.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Costa d'Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d'Avorio.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Costa d'Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d'Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d'Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d'Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione, comunicando successivamente le eventuali misure adottate.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
 - b) per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
7. Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo ivoriano, l'armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).
8. Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d'Avorio, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d'Avorio nel più breve tempo possibile.
9. Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:
 - a) dell'Unione,
 - b) di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),
 - c) di paesi non appartenenti all'ACP e non appartenenti all'Unione.
10. I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall'armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d'Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell'Unione, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l'elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.

CAPO VII

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d'Avorio, secondo le modalità indicate nel presente capo, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.

2. Navi e osservatori designati

La Costa d'Avorio elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all'Unione al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

La Costa d'Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d'Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d'Avorio all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3 Condizioni applicabili all'imbarco e allo sbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d'Avorio.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca ivoiriana dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.

In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d'Avorio, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d'Avorio.

4. Compiti dell'osservatore

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d'Avorio, l'osservatore svolge le funzioni seguenti:

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;
- verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
- comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

5. Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;
- al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all'Unione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

6. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo per il rilascio della licenza, l'armatore versa alla Costa d'Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all'imbarco di osservatori ivoiriani sulle navi dell'Unione.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano all'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all'infrazione è trasmesso all'Unione e allo Stato di bandiera entro un termine di sette giorni lavorativi.

2. Dirottamento - riunione di informazione

Ogni nave dell'Unione sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d'Avorio.

La Costa d'Avorio notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell'Unione titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d'Avorio organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione constatata è fissata dalla Costa d'Avorio secondo le disposizioni della legislazione ivoiriana.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d'Avorio e l'armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del dirottamento della nave.

4. Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d'Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d'Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all'immobilizzazione della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Costa d'Avorio comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

- a) dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure
- b) dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1. Modulo di domanda di licenza
 2. Scheda tecnica
-

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

ACCORDO DI PESCA
UNIONE EUROPEA - COSTA D'AVORIO DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I. RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore: Nazionalità:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
4. Tel.:
5. Indirizzo elettronico:
6. Nome del comandante: Nazionalità:
7. Nome del raccomandatario in Costa d'Avorio:

II. ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Bandiera precedente (se del caso):
4. Data di acquisizione della bandiera attuale:
5. Numero di immatricolazione esterno:
6. Porto di immatricolazione: MMSI:
7. Numero IMO: Numero ICCAT:
8. Anno e luogo di costruzione:
9. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
10. Materiale di costruzione dello scafo: acciaio legno poliestere altro

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
3. Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Zone di pesca: Specie bersaglio:
7. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
8. Sistema di conservazione a bordo: fresco refrigerazione misto congelamento
9. Capacità di congelamento (t/24 ore):
10. Capacità delle stive: Numero:

Fatto a il

Firma del richiedente

Appendice 2

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca:

al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2. Attrezzo autorizzato:

rete a circuizione

palangaro di superficie

3. Specie vietate:

conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*), dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*), dello squalo toro (*Carcharias taurus*) e della canesca (*Galeorhinus galeus*).

Le due parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4. Canoni a carico degli armatori:

4.1. Canone aggiuntivo pertonnellata catturata	60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.
4.2. Canone forfettario annuo	Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi. Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.
4.3. Canone forfettario per gli osservatori	400 EUR per nave all'anno
4.4. Canone per le navi d'appoggio	3 500 EUR per nave all'anno
5. Numero di navi autorizzate a pescare	28 tonniere con reti a circuizione 8 pescherecci con palangari di superficie

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1070 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 («stock di aringa del Golfo di Botnia») a norma del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1139 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per quanto riguarda lo stock di aringa del Golfo di Botnia, tenendo conto dei più recenti dati scientifici forniti dal CIEM.
- (3) A seguito della modifica del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno aumentare le possibilità di pesca per lo stock di aringa del Golfo di Botnia.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1970.
- (5) La principale campagna di pesca dell'aringa con reti a trappola ha inizio a maggio. Affinché gli Stati membri possano assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/1970, la voce relativa all'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	78 351		
Svezia	17 215		
Unione	95 566		
TAC	95 566		TAC analitico»

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 76).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1071 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 ⁽²⁾, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC ⁽³⁾ hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GUL 79 del 22.3.2018, pag. 7).⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».

9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
 10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
 11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
 12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
 13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
 14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
 15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
 16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
 18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
 19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
 20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1072 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.
- (4) Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 2014/269,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

ALLEGATO

Elenco delle entità di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«42.	AO 'Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg' АО Институт Гипростройкост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia, Sito web: http://gpsm.ru E-mail: office@gpsm.ru	AO 'Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg' ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087, Russia	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (групп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia Sito web: www.oosgm.com	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Stroygazmontazh Most OOO OOO Стройгазмонтаж-Мост	Indirizzo: Barklya street 6, building 7, Moscow 121087 Russia Numero di registrazione: 1157746088170 Codice fiscale: 7730018980 Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most E-mail: kerch-most@yandex.ru	Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
47.	CJSC VAD AKTIONERNOE OBSHCHESTVO VAD АО «ВАД»	Indirizzo: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia) Codice fiscale: 7802059185 Sito web: www.zaovad.com E-mail: office@zaovad.com	CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1073 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1074 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) In conformità del regolamento (UE) 2017/1509, articolo 47 *bis*, paragrafo 1, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» è modificata come segue:

a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.
16.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
18.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
21.	SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» è modificata come segue:

a) le voci seguenti sono sostituite dalla seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«10.	DJANG Tcheul Hy (JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy)	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;

b) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 6.

4. Nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, sezione «Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3», sottosezione «a) Persone fisiche», le seguenti voci sono sostituite come segue:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«4.	JON Chol Young alias: JON Chol Yong	Passaporto numero: 563410192 Diplomatico dell'Ambasciata della RDPC in Angola Data di nascita: 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2018****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/2/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 25 novembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) Il 20 novembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che l'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo.
- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GGUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come fungicida.
- (12) La Commissione ritiene inoltre che l'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Essa soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è un ceppo di un microrganismo che, in considerazione degli impieghi previsti, dovrebbe presentare un basso rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. L'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è inoltre un ceppo di un microrganismo (fungo) che non è né patogeno per l'uomo né collegato ad alcun patogeno noto per l'uomo, gli animali o le piante e per il quale non è nota alcuna resistenza multipla agli antimicrobici utilizzati nella medicina umana o veterinaria.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 come sostanza a basso rischio.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.
- (15) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la data di scadenza dell'approvazione dell'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 fino al 31 luglio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tenendo conto del fatto che l'approvazione della sostanza attiva scade il 31 luglio 2018, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2018.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenoziide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	Non pertinente	Tenore minimo di spore vitali: 3,0 × 10 ¹² CFU/kg	1° agosto 2018	1° agosto 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.</p> <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A la voce relativa all'*Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è soppressa;
- 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«14	<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	Non pertinente	Tenore minimo di spore vitali: 3,0 × 10 ¹² CFU/kg	1° agosto 2018	1° agosto 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenzialmente sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.</p> <p>Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1076 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) L'isoflurano figura già in tale tabella come sostanza consentita per gli equidi, usata esclusivamente come anestetico. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alla specie suina della voce esistente relativa all'isoflurano.
- (5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'isoflurano nella specie suina.
- (6) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (7) L'EMA ha ritenuto che l'estrapolazione della voce relativa all'isoflurano ad altre fasce di età e altre specie non può essere valutata in modo attendibile per il momento a causa dell'insufficienza di dati.
- (8) Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «isoflurano» è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Isoflurano	NON PERTINENTE	<i>Equidi</i>	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da utilizzare per inalazione	«Anestetici generali»
		Suini	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da utilizzare per inalazione nei suinetti fino all'età di 7 giorni	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1077 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le norme per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (2) L'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica è stato eliminato. È pertanto opportuno sopprimere le norme di attuazione riguardanti le gare d'appalto.
- (3) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state introdotte norme comuni per l'insediamento dei giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del medesimo regolamento è stata introdotta una definizione della «data di insediamento». È pertanto opportuno adattare le disposizioni relative ai giovani agricoltori che figurano nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Inoltre, a seguito della soppressione dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ contenente disposizioni in materia di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, le norme per il piano aziendale di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 andrebbero altresì semplificate.
- (4) Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate. In particolare, all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata introdotta una deroga all'applicabilità dei criteri di selezione per gli interventi il cui sostegno è erogato mediante strumenti finanziari. È opportuno allineare le disposizioni di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con tale deroga.
- (5) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui e in particolare frequenti modifiche dei piani di finanziamento, è necessario chiarire che il limite relativo al superamento dei contributi del FEASR previsti nel piano finanziario di ogni programma è calcolato al livello dell'importo totale di ciascuna misura.
- (6) L'articolo 39 *bis* del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore e l'articolo 37 dello stesso regolamento concede il sostegno a polizze assicurative che coprano perdite superiori al 20 % della produzione media annua, causate da avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il piano di finanziamento dovrebbe indicare il contributo totale del FEASR preventivato e l'aliquota di sostegno.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso;
- 3) l'allegato I, parte 1, è così modificato:
 - a) il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue:
 - i) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»;
 - ii) al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

 - Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - definizione delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);
 - definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
 - sintesi dei requisiti del piano aziendale;
 - ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
 - settori di diversificazione interessati.»;
 - iii) al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente:

«16. Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013);»;
 - b) il paragrafo 10, lettera c), è così modificato:
 - i) al primo comma è aggiunto il seguente punto v):

«v) per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1078 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 luglio 2018 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2018. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 luglio 2018, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018.
2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:
 - a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;
 - b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;
 - c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,353 %	1,300 %	- 0,363 %	0,693 %	- 0,425 %	- 0,028 %
2	- 0,275 %	1,532 %	- 0,285 %	1,538 %	- 0,260 %	0,330 %
3	- 0,136 %	1,665 %	- 0,146 %	1,862 %	- 0,065 %	0,668 %
4	0,016 %	1,754 %	0,006 %	2,150 %	0,126 %	0,967 %
5	0,165 %	1,816 %	0,154 %	2,568 %	0,314 %	1,256 %
6	0,308 %	1,854 %	0,298 %	2,950 %	0,492 %	1,522 %
7	0,444 %	1,879 %	0,434 %	3,221 %	0,656 %	1,755 %
8	0,571 %	1,903 %	0,561 %	3,425 %	0,800 %	1,950 %
9	0,690 %	1,924 %	0,680 %	3,584 %	0,931 %	2,110 %
10	0,789 %	1,940 %	0,779 %	3,703 %	1,048 %	2,242 %
11	0,887 %	1,952 %	0,877 %	3,797 %	1,201 %	2,356 %
12	0,981 %	1,959 %	0,970 %	3,876 %	1,372 %	2,454 %
13	1,062 %	1,962 %	1,051 %	3,941 %	1,540 %	2,540 %
14	1,128 %	1,968 %	1,118 %	3,997 %	1,698 %	2,616 %
15	1,179 %	1,983 %	1,168 %	4,043 %	1,842 %	2,685 %
16	1,215 %	2,008 %	1,204 %	4,082 %	1,972 %	2,747 %
17	1,243 %	2,042 %	1,232 %	4,116 %	2,090 %	2,804 %
18	1,270 %	2,081 %	1,259 %	4,144 %	2,196 %	2,855 %
19	1,300 %	2,124 %	1,290 %	4,168 %	2,291 %	2,903 %
20	1,338 %	2,170 %	1,327 %	4,189 %	2,378 %	2,947 %
21	1,383 %	2,216 %	1,373 %	4,207 %	2,456 %	2,988 %
22	1,435 %	2,263 %	1,425 %	4,223 %	2,528 %	3,025 %
23	1,491 %	2,309 %	1,481 %	4,237 %	2,594 %	3,061 %
24	1,549 %	2,355 %	1,540 %	4,249 %	2,654 %	3,094 %
25	1,609 %	2,400 %	1,599 %	4,260 %	2,709 %	3,125 %
26	1,668 %	2,444 %	1,659 %	4,269 %	2,760 %	3,154 %
27	1,728 %	2,487 %	1,719 %	4,277 %	2,808 %	3,182 %
28	1,786 %	2,528 %	1,778 %	4,284 %	2,852 %	3,208 %
29	1,844 %	2,568 %	1,835 %	4,291 %	2,893 %	3,232 %
30	1,899 %	2,607 %	1,891 %	4,296 %	2,931 %	3,256 %
31	1,954 %	2,644 %	1,946 %	4,301 %	2,967 %	3,278 %
32	2,006 %	2,680 %	1,999 %	4,306 %	3,001 %	3,299 %
33	2,057 %	2,715 %	2,050 %	4,310 %	3,033 %	3,318 %
34	2,107 %	2,748 %	2,099 %	4,313 %	3,062 %	3,337 %
35	2,154 %	2,780 %	2,147 %	4,317 %	3,091 %	3,355 %
36	2,200 %	2,810 %	2,193 %	4,319 %	3,117 %	3,373 %
37	2,244 %	2,840 %	2,237 %	4,322 %	3,142 %	3,389 %
38	2,286 %	2,868 %	2,280 %	4,324 %	3,166 %	3,405 %
39	2,327 %	2,895 %	2,321 %	4,326 %	3,189 %	3,420 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
40	2,366 %	2,922 %	2,360 %	4,328 %	3,210 %	3,434 %
41	2,404 %	2,947 %	2,398 %	4,330 %	3,230 %	3,448 %
42	2,440 %	2,971 %	2,434 %	4,332 %	3,250 %	3,461 %
43	2,475 %	2,994 %	2,469 %	4,333 %	3,268 %	3,474 %
44	2,509 %	3,017 %	2,503 %	4,334 %	3,286 %	3,486 %
45	2,541 %	3,038 %	2,536 %	4,335 %	3,303 %	3,498 %
46	2,572 %	3,059 %	2,567 %	4,336 %	3,319 %	3,509 %
47	2,602 %	3,079 %	2,597 %	4,337 %	3,335 %	3,520 %
48	2,631 %	3,098 %	2,626 %	4,338 %	3,349 %	3,530 %
49	2,659 %	3,117 %	2,654 %	4,339 %	3,364 %	3,540 %
50	2,686 %	3,135 %	2,681 %	4,340 %	3,377 %	3,550 %
51	2,712 %	3,152 %	2,707 %	4,340 %	3,391 %	3,559 %
52	2,737 %	3,169 %	2,732 %	4,341 %	3,403 %	3,569 %
53	2,761 %	3,185 %	2,756 %	4,341 %	3,415 %	3,577 %
54	2,784 %	3,200 %	2,780 %	4,342 %	3,427 %	3,586 %
55	2,807 %	3,215 %	2,802 %	4,342 %	3,438 %	3,594 %
56	2,829 %	3,230 %	2,824 %	4,343 %	3,449 %	3,602 %
57	2,850 %	3,244 %	2,845 %	4,343 %	3,460 %	3,609 %
58	2,870 %	3,258 %	2,866 %	4,343 %	3,470 %	3,617 %
59	2,890 %	3,271 %	2,885 %	4,344 %	3,480 %	3,624 %
60	2,909 %	3,284 %	2,904 %	4,344 %	3,489 %	3,631 %
61	2,927 %	3,296 %	2,923 %	4,344 %	3,498 %	3,637 %
62	2,945 %	3,308 %	2,941 %	4,344 %	3,507 %	3,644 %
63	2,962 %	3,319 %	2,958 %	4,345 %	3,516 %	3,650 %
64	2,979 %	3,331 %	2,975 %	4,345 %	3,524 %	3,656 %
65	2,995 %	3,342 %	2,991 %	4,345 %	3,532 %	3,662 %
66	3,011 %	3,352 %	3,007 %	4,345 %	3,540 %	3,668 %
67	3,027 %	3,363 %	3,023 %	4,345 %	3,548 %	3,674 %
68	3,042 %	3,373 %	3,038 %	4,346 %	3,555 %	3,679 %
69	3,056 %	3,382 %	3,052 %	4,346 %	3,562 %	3,684 %
70	3,070 %	3,392 %	3,066 %	4,346 %	3,569 %	3,689 %
71	3,084 %	3,401 %	3,080 %	4,346 %	3,576 %	3,694 %
72	3,097 %	3,410 %	3,094 %	4,346 %	3,582 %	3,699 %
73	3,110 %	3,419 %	3,107 %	4,346 %	3,589 %	3,704 %
74	3,123 %	3,427 %	3,119 %	4,346 %	3,595 %	3,709 %
75	3,135 %	3,435 %	3,132 %	4,346 %	3,601 %	3,713 %
76	3,147 %	3,443 %	3,144 %	4,346 %	3,607 %	3,718 %
77	3,159 %	3,451 %	3,155 %	4,347 %	3,613 %	3,722 %
78	3,170 %	3,459 %	3,167 %	4,347 %	3,618 %	3,726 %
79	3,181 %	3,466 %	3,178 %	4,347 %	3,624 %	3,730 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
80	3,192 %	3,474 %	3,189 %	4,347 %	3,629 %	3,734 %
81	3,202 %	3,481 %	3,199 %	4,347 %	3,634 %	3,738 %
82	3,213 %	3,488 %	3,210 %	4,347 %	3,639 %	3,742 %
83	3,223 %	3,494 %	3,220 %	4,347 %	3,644 %	3,745 %
84	3,233 %	3,501 %	3,229 %	4,347 %	3,649 %	3,749 %
85	3,242 %	3,507 %	3,239 %	4,347 %	3,654 %	3,752 %
86	3,252 %	3,514 %	3,248 %	4,347 %	3,658 %	3,756 %
87	3,261 %	3,520 %	3,258 %	4,347 %	3,663 %	3,759 %
88	3,270 %	3,526 %	3,267 %	4,347 %	3,667 %	3,763 %
89	3,278 %	3,532 %	3,275 %	4,347 %	3,672 %	3,766 %
90	3,287 %	3,537 %	3,284 %	4,347 %	3,676 %	3,769 %
91	3,295 %	3,543 %	3,292 %	4,347 %	3,680 %	3,772 %
92	3,303 %	3,548 %	3,301 %	4,347 %	3,684 %	3,775 %
93	3,311 %	3,554 %	3,309 %	4,347 %	3,688 %	3,778 %
94	3,319 %	3,559 %	3,316 %	4,347 %	3,692 %	3,781 %
95	3,327 %	3,564 %	3,324 %	4,347 %	3,695 %	3,784 %
96	3,334 %	3,569 %	3,332 %	4,347 %	3,699 %	3,786 %
97	3,342 %	3,574 %	3,339 %	4,348 %	3,703 %	3,789 %
98	3,349 %	3,579 %	3,346 %	4,348 %	3,706 %	3,792 %
99	3,356 %	3,584 %	3,353 %	4,348 %	3,710 %	3,794 %
100	3,363 %	3,589 %	3,360 %	4,348 %	3,713 %	3,797 %
101	3,370 %	3,593 %	3,367 %	4,348 %	3,716 %	3,799 %
102	3,376 %	3,598 %	3,374 %	4,348 %	3,720 %	3,802 %
103	3,383 %	3,602 %	3,380 %	4,348 %	3,723 %	3,804 %
104	3,389 %	3,606 %	3,387 %	4,348 %	3,726 %	3,807 %
105	3,396 %	3,610 %	3,393 %	4,348 %	3,729 %	3,809 %
106	3,402 %	3,615 %	3,399 %	4,348 %	3,732 %	3,811 %
107	3,408 %	3,619 %	3,405 %	4,348 %	3,735 %	3,813 %
108	3,414 %	3,623 %	3,411 %	4,348 %	3,738 %	3,816 %
109	3,419 %	3,627 %	3,417 %	4,348 %	3,741 %	3,818 %
110	3,425 %	3,630 %	3,423 %	4,348 %	3,744 %	3,820 %
111	3,431 %	3,634 %	3,428 %	4,348 %	3,746 %	3,822 %
112	3,436 %	3,638 %	3,434 %	4,348 %	3,749 %	3,824 %
113	3,442 %	3,641 %	3,439 %	4,348 %	3,752 %	3,826 %
114	3,447 %	3,645 %	3,445 %	4,348 %	3,754 %	3,828 %
115	3,452 %	3,649 %	3,450 %	4,348 %	3,757 %	3,830 %
116	3,457 %	3,652 %	3,455 %	4,348 %	3,760 %	3,832 %
117	3,462 %	3,655 %	3,460 %	4,348 %	3,762 %	3,834 %
118	3,467 %	3,659 %	3,465 %	4,348 %	3,764 %	3,835 %
119	3,472 %	3,662 %	3,470 %	4,348 %	3,767 %	3,837 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
120	3,477 %	3,665 %	3,475 %	4,348 %	3,769 %	3,839 %
121	3,482 %	3,668 %	3,480 %	4,348 %	3,772 %	3,841 %
122	3,486 %	3,672 %	3,484 %	4,348 %	3,774 %	3,842 %
123	3,491 %	3,675 %	3,489 %	4,348 %	3,776 %	3,844 %
124	3,496 %	3,678 %	3,493 %	4,348 %	3,778 %	3,846 %
125	3,500 %	3,681 %	3,498 %	4,348 %	3,780 %	3,847 %
126	3,504 %	3,684 %	3,502 %	4,348 %	3,783 %	3,849 %
127	3,509 %	3,686 %	3,507 %	4,348 %	3,785 %	3,851 %
128	3,513 %	3,689 %	3,511 %	4,348 %	3,787 %	3,852 %
129	3,517 %	3,692 %	3,515 %	4,348 %	3,789 %	3,854 %
130	3,521 %	3,695 %	3,519 %	4,348 %	3,791 %	3,855 %
131	3,525 %	3,698 %	3,523 %	4,348 %	3,793 %	3,857 %
132	3,529 %	3,700 %	3,527 %	4,348 %	3,795 %	3,858 %
133	3,533 %	3,703 %	3,531 %	4,348 %	3,797 %	3,860 %
134	3,537 %	3,705 %	3,535 %	4,348 %	3,799 %	3,861 %
135	3,541 %	3,708 %	3,539 %	4,348 %	3,800 %	3,862 %
136	3,544 %	3,710 %	3,542 %	4,348 %	3,802 %	3,864 %
137	3,548 %	3,713 %	3,546 %	4,348 %	3,804 %	3,865 %
138	3,552 %	3,715 %	3,550 %	4,348 %	3,806 %	3,867 %
139	3,555 %	3,718 %	3,553 %	4,348 %	3,808 %	3,868 %
140	3,559 %	3,720 %	3,557 %	4,348 %	3,809 %	3,869 %
141	3,562 %	3,722 %	3,560 %	4,348 %	3,811 %	3,870 %
142	3,566 %	3,725 %	3,564 %	4,348 %	3,813 %	3,872 %
143	3,569 %	3,727 %	3,567 %	4,348 %	3,814 %	3,873 %
144	3,572 %	3,729 %	3,571 %	4,348 %	3,816 %	3,874 %
145	3,576 %	3,732 %	3,574 %	4,348 %	3,818 %	3,875 %
146	3,579 %	3,734 %	3,577 %	4,348 %	3,819 %	3,877 %
147	3,582 %	3,736 %	3,580 %	4,348 %	3,821 %	3,878 %
148	3,585 %	3,738 %	3,583 %	4,348 %	3,822 %	3,879 %
149	3,588 %	3,740 %	3,587 %	4,348 %	3,824 %	3,880 %
150	3,591 %	3,742 %	3,590 %	4,348 %	3,825 %	3,881 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,403 %	0,780 %	3,539 %	1,260 %	4,747 %	1,105 %
2	- 0,325 %	0,924 %	4,001 %	1,499 %	4,830 %	1,347 %
3	- 0,186 %	1,039 %	4,367 %	1,856 %	4,940 %	1,483 %
4	- 0,034 %	1,134 %	4,636 %	2,170 %	5,009 %	1,611 %
5	0,114 %	1,210 %	4,825 %	2,416 %	5,057 %	1,719 %
6	0,258 %	1,267 %	4,937 %	2,679 %	5,103 %	1,814 %
7	0,394 %	1,319 %	5,014 %	2,905 %	5,150 %	1,895 %
8	0,520 %	1,364 %	5,085 %	3,054 %	5,187 %	1,966 %
9	0,639 %	1,403 %	5,155 %	3,138 %	5,205 %	2,024 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
10	0,738 %	1,438 %	5,226 %	3,165 %	5,210 %	2,075 %
11	0,836 %	1,467 %	5,275 %	3,183 %	5,204 %	2,128 %
12	0,929 %	1,491 %	5,304 %	3,203 %	5,192 %	2,185 %
13	1,010 %	1,513 %	5,317 %	3,225 %	5,175 %	2,242 %
14	1,077 %	1,527 %	5,320 %	3,246 %	5,155 %	2,299 %
15	1,127 %	1,537 %	5,314 %	3,268 %	5,133 %	2,355 %
16	1,163 %	1,548 %	5,302 %	3,289 %	5,109 %	2,410 %
17	1,190 %	1,556 %	5,286 %	3,310 %	5,085 %	2,463 %
18	1,217 %	1,562 %	5,267 %	3,331 %	5,060 %	2,514 %
19	1,248 %	1,565 %	5,245 %	3,351 %	5,035 %	2,563 %
20	1,286 %	1,564 %	5,221 %	3,370 %	5,011 %	2,610 %
21	1,332 %	1,561 %	5,197 %	3,389 %	4,986 %	2,656 %
22	1,385 %	1,560 %	5,172 %	3,407 %	4,962 %	2,699 %
23	1,442 %	1,558 %	5,146 %	3,425 %	4,939 %	2,740 %
24	1,501 %	1,555 %	5,121 %	3,442 %	4,916 %	2,779 %
25	1,562 %	1,553 %	5,095 %	3,458 %	4,893 %	2,817 %
26	1,622 %	1,549 %	5,070 %	3,473 %	4,872 %	2,853 %
27	1,683 %	1,545 %	5,046 %	3,488 %	4,851 %	2,887 %
28	1,743 %	1,541 %	5,021 %	3,503 %	4,830 %	2,920 %
29	1,801 %	1,535 %	4,998 %	3,517 %	4,811 %	2,951 %
30	1,858 %	1,529 %	4,975 %	3,530 %	4,792 %	2,981 %
31	1,914 %	1,521 %	4,953 %	3,543 %	4,773 %	3,009 %
32	1,967 %	1,514 %	4,931 %	3,555 %	4,756 %	3,036 %
33	2,019 %	1,506 %	4,910 %	3,567 %	4,739 %	3,062 %
34	2,070 %	1,499 %	4,890 %	3,578 %	4,722 %	3,087 %
35	2,118 %	1,493 %	4,870 %	3,589 %	4,707 %	3,111 %
36	2,165 %	1,488 %	4,851 %	3,600 %	4,691 %	3,134 %
37	2,210 %	1,483 %	4,833 %	3,610 %	4,677 %	3,156 %
38	2,253 %	1,476 %	4,815 %	3,620 %	4,662 %	3,177 %
39	2,294 %	1,468 %	4,798 %	3,629 %	4,649 %	3,197 %
40	2,334 %	1,457 %	4,782 %	3,638 %	4,636 %	3,217 %
41	2,373 %	1,443 %	4,766 %	3,647 %	4,623 %	3,235 %
42	2,410 %	1,428 %	4,750 %	3,655 %	4,611 %	3,253 %
43	2,446 %	1,414 %	4,736 %	3,664 %	4,599 %	3,270 %
44	2,480 %	1,402 %	4,721 %	3,671 %	4,588 %	3,287 %
45	2,513 %	1,392 %	4,708 %	3,679 %	4,577 %	3,303 %
46	2,545 %	1,385 %	4,694 %	3,686 %	4,566 %	3,318 %
47	2,575 %	1,383 %	4,681 %	3,693 %	4,556 %	3,333 %
48	2,605 %	1,384 %	4,669 %	3,700 %	4,546 %	3,347 %
49	2,633 %	1,390 %	4,657 %	3,707 %	4,537 %	3,361 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
50	2,660 %	1,401 %	4,646 %	3,713 %	4,527 %	3,374 %
51	2,687 %	1,417 %	4,634 %	3,719 %	4,519 %	3,386 %
52	2,712 %	1,437 %	4,624 %	3,725 %	4,510 %	3,399 %
53	2,737 %	1,460 %	4,613 %	3,731 %	4,502 %	3,411 %
54	2,760 %	1,486 %	4,603 %	3,736 %	4,494 %	3,422 %
55	2,783 %	1,513 %	4,593 %	3,742 %	4,486 %	3,433 %
56	2,806 %	1,542 %	4,584 %	3,747 %	4,478 %	3,444 %
57	2,827 %	1,572 %	4,575 %	3,752 %	4,471 %	3,454 %
58	2,848 %	1,602 %	4,566 %	3,757 %	4,464 %	3,464 %
59	2,868 %	1,633 %	4,557 %	3,762 %	4,457 %	3,474 %
60	2,887 %	1,664 %	4,549 %	3,766 %	4,451 %	3,483 %
61	2,906 %	1,696 %	4,541 %	3,771 %	4,444 %	3,492 %
62	2,924 %	1,727 %	4,533 %	3,775 %	4,438 %	3,501 %
63	2,942 %	1,757 %	4,526 %	3,779 %	4,432 %	3,510 %
64	2,959 %	1,788 %	4,518 %	3,784 %	4,426 %	3,518 %
65	2,976 %	1,818 %	4,511 %	3,788 %	4,420 %	3,526 %
66	2,992 %	1,848 %	4,504 %	3,791 %	4,415 %	3,534 %
67	3,007 %	1,878 %	4,498 %	3,795 %	4,410 %	3,541 %
68	3,023 %	1,907 %	4,491 %	3,799 %	4,404 %	3,549 %
69	3,037 %	1,935 %	4,485 %	3,802 %	4,399 %	3,556 %
70	3,052 %	1,963 %	4,479 %	3,806 %	4,394 %	3,563 %
71	3,066 %	1,990 %	4,473 %	3,809 %	4,389 %	3,570 %
72	3,079 %	2,017 %	4,467 %	3,813 %	4,385 %	3,576 %
73	3,092 %	2,043 %	4,461 %	3,816 %	4,380 %	3,583 %
74	3,105 %	2,069 %	4,456 %	3,819 %	4,376 %	3,589 %
75	3,118 %	2,094 %	4,450 %	3,822 %	4,371 %	3,595 %
76	3,130 %	2,119 %	4,445 %	3,825 %	4,367 %	3,601 %
77	3,142 %	2,143 %	4,440 %	3,828 %	4,363 %	3,607 %
78	3,153 %	2,166 %	4,435 %	3,831 %	4,359 %	3,613 %
79	3,165 %	2,190 %	4,430 %	3,833 %	4,355 %	3,618 %
80	3,176 %	2,212 %	4,425 %	3,836 %	4,351 %	3,623 %
81	3,186 %	2,234 %	4,421 %	3,839 %	4,348 %	3,629 %
82	3,197 %	2,256 %	4,416 %	3,841 %	4,344 %	3,634 %
83	3,207 %	2,277 %	4,412 %	3,844 %	4,341 %	3,639 %
84	3,217 %	2,297 %	4,407 %	3,846 %	4,337 %	3,644 %
85	3,227 %	2,318 %	4,403 %	3,848 %	4,334 %	3,648 %
86	3,236 %	2,337 %	4,399 %	3,851 %	4,331 %	3,653 %
87	3,246 %	2,357 %	4,395 %	3,853 %	4,327 %	3,658 %
88	3,255 %	2,376 %	4,391 %	3,855 %	4,324 %	3,662 %
89	3,264 %	2,394 %	4,387 %	3,857 %	4,321 %	3,666 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
90	3,272 %	2,412 %	4,384 %	3,860 %	4,318 %	3,671 %
91	3,281 %	2,430 %	4,380 %	3,862 %	4,315 %	3,675 %
92	3,289 %	2,447 %	4,376 %	3,864 %	4,312 %	3,679 %
93	3,297 %	2,465 %	4,373 %	3,866 %	4,309 %	3,683 %
94	3,305 %	2,481 %	4,369 %	3,868 %	4,307 %	3,687 %
95	3,313 %	2,498 %	4,366 %	3,870 %	4,304 %	3,691 %
96	3,321 %	2,514 %	4,363 %	3,871 %	4,301 %	3,694 %
97	3,328 %	2,529 %	4,359 %	3,873 %	4,299 %	3,698 %
98	3,336 %	2,545 %	4,356 %	3,875 %	4,296 %	3,702 %
99	3,343 %	2,560 %	4,353 %	3,877 %	4,294 %	3,705 %
100	3,350 %	2,574 %	4,350 %	3,879 %	4,291 %	3,709 %
101	3,357 %	2,589 %	4,347 %	3,880 %	4,289 %	3,712 %
102	3,364 %	2,603 %	4,344 %	3,882 %	4,287 %	3,715 %
103	3,370 %	2,617 %	4,341 %	3,884 %	4,284 %	3,718 %
104	3,377 %	2,631 %	4,339 %	3,885 %	4,282 %	3,722 %
105	3,383 %	2,644 %	4,336 %	3,887 %	4,280 %	3,725 %
106	3,389 %	2,657 %	4,333 %	3,888 %	4,278 %	3,728 %
107	3,396 %	2,670 %	4,331 %	3,890 %	4,275 %	3,731 %
108	3,402 %	2,683 %	4,328 %	3,891 %	4,273 %	3,734 %
109	3,408 %	2,695 %	4,325 %	3,893 %	4,271 %	3,737 %
110	3,413 %	2,708 %	4,323 %	3,894 %	4,269 %	3,739 %
111	3,419 %	2,720 %	4,320 %	3,896 %	4,267 %	3,742 %
112	3,425 %	2,731 %	4,318 %	3,897 %	4,265 %	3,745 %
113	3,430 %	2,743 %	4,316 %	3,898 %	4,263 %	3,748 %
114	3,436 %	2,754 %	4,313 %	3,900 %	4,262 %	3,750 %
115	3,441 %	2,765 %	4,311 %	3,901 %	4,260 %	3,753 %
116	3,446 %	2,776 %	4,309 %	3,902 %	4,258 %	3,756 %
117	3,451 %	2,787 %	4,307 %	3,903 %	4,256 %	3,758 %
118	3,456 %	2,798 %	4,304 %	3,905 %	4,254 %	3,761 %
119	3,461 %	2,808 %	4,302 %	3,906 %	4,253 %	3,763 %
120	3,466 %	2,819 %	4,300 %	3,907 %	4,251 %	3,765 %
121	3,471 %	2,829 %	4,298 %	3,908 %	4,249 %	3,768 %
122	3,476 %	2,839 %	4,296 %	3,909 %	4,248 %	3,770 %
123	3,480 %	2,849 %	4,294 %	3,911 %	4,246 %	3,772 %
124	3,485 %	2,858 %	4,292 %	3,912 %	4,245 %	3,774 %
125	3,490 %	2,868 %	4,290 %	3,913 %	4,243 %	3,777 %
126	3,494 %	2,877 %	4,288 %	3,914 %	4,241 %	3,779 %
127	3,498 %	2,886 %	4,286 %	3,915 %	4,240 %	3,781 %
128	3,503 %	2,895 %	4,284 %	3,916 %	4,238 %	3,783 %
129	3,507 %	2,904 %	4,283 %	3,917 %	4,237 %	3,785 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
130	3,511 %	2,913 %	4,281 %	3,918 %	4,236 %	3,787 %
131	3,515 %	2,921 %	4,279 %	3,919 %	4,234 %	3,789 %
132	3,519 %	2,930 %	4,277 %	3,920 %	4,233 %	3,791 %
133	3,523 %	2,938 %	4,276 %	3,921 %	4,231 %	3,793 %
134	3,527 %	2,947 %	4,274 %	3,922 %	4,230 %	3,795 %
135	3,531 %	2,955 %	4,272 %	3,923 %	4,229 %	3,797 %
136	3,535 %	2,963 %	4,271 %	3,924 %	4,227 %	3,799 %
137	3,539 %	2,971 %	4,269 %	3,925 %	4,226 %	3,801 %
138	3,542 %	2,978 %	4,267 %	3,926 %	4,225 %	3,802 %
139	3,546 %	2,986 %	4,266 %	3,927 %	4,224 %	3,804 %
140	3,549 %	2,994 %	4,264 %	3,927 %	4,222 %	3,806 %
141	3,553 %	3,001 %	4,263 %	3,928 %	4,221 %	3,808 %
142	3,557 %	3,008 %	4,261 %	3,929 %	4,220 %	3,809 %
143	3,560 %	3,016 %	4,260 %	3,930 %	4,219 %	3,811 %
144	3,563 %	3,023 %	4,258 %	3,931 %	4,217 %	3,813 %
145	3,567 %	3,030 %	4,257 %	3,932 %	4,216 %	3,814 %
146	3,570 %	3,037 %	4,256 %	3,933 %	4,215 %	3,816 %
147	3,573 %	3,044 %	4,254 %	3,933 %	4,214 %	3,818 %
148	3,576 %	3,050 %	4,253 %	3,934 %	4,213 %	3,819 %
149	3,580 %	3,057 %	4,251 %	3,935 %	4,212 %	3,821 %
150	3,583 %	3,064 %	4,250 %	3,936 %	4,211 %	3,822 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,745 %	1,962 %	1,284 %	1,848 %	2,642 %	4,533 %
2	- 0,639 %	2,016 %	1,523 %	2,070 %	3,118 %	4,913 %
3	- 0,498 %	2,063 %	1,738 %	2,178 %	3,403 %	5,314 %
4	- 0,359 %	2,180 %	1,908 %	2,245 %	3,594 %	5,551 %
5	- 0,226 %	2,279 %	2,044 %	2,269 %	3,750 %	5,798 %
6	- 0,102 %	2,372 %	2,161 %	2,296 %	3,889 %	5,964 %
7	0,018 %	2,452 %	2,266 %	2,305 %	4,008 %	6,247 %
8	0,125 %	2,523 %	2,362 %	2,342 %	4,104 %	6,393 %
9	0,218 %	2,583 %	2,446 %	2,358 %	4,181 %	6,397 %
10	0,314 %	2,639 %	2,516 %	2,371 %	4,242 %	6,426 %
11	0,388 %	2,690 %	2,570 %	2,392 %	4,289 %	6,446 %
12	0,460 %	2,735 %	2,614 %	2,417 %	4,326 %	6,446 %
13	0,528 %	2,774 %	2,654 %	2,442 %	4,356 %	6,431 %
14	0,601 %	2,806 %	2,691 %	2,463 %	4,379 %	6,406 %
15	0,624 %	2,830 %	2,727 %	2,480 %	4,398 %	6,373 %
16	0,648 %	2,846 %	2,763 %	2,490 %	4,413 %	6,335 %
17	0,681 %	2,856 %	2,799 %	2,495 %	4,425 %	6,294 %
18	0,717 %	2,862 %	2,835 %	2,495 %	4,435 %	6,250 %
19	0,748 %	2,866 %	2,869 %	2,489 %	4,443 %	6,205 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
20	0,772 %	2,869 %	2,903 %	2,479 %	4,449 %	6,159 %
21	0,787 %	2,872 %	2,937 %	2,465 %	4,454 %	6,113 %
22	0,797 %	2,873 %	2,968 %	2,449 %	4,457 %	6,067 %
23	0,807 %	2,871 %	2,999 %	2,433 %	4,460 %	6,022 %
24	0,819 %	2,866 %	3,029 %	2,419 %	4,462 %	5,978 %
25	0,837 %	2,857 %	3,057 %	2,407 %	4,464 %	5,935 %
26	0,862 %	2,845 %	3,085 %	2,399 %	4,465 %	5,892 %
27	0,893 %	2,831 %	3,111 %	2,394 %	4,465 %	5,852 %
28	0,927 %	2,818 %	3,137 %	2,394 %	4,465 %	5,812 %
29	0,964 %	2,808 %	3,161 %	2,398 %	4,465 %	5,774 %
30	1,003 %	2,803 %	3,184 %	2,407 %	4,465 %	5,737 %
31	1,043 %	2,804 %	3,206 %	2,420 %	4,464 %	5,701 %
32	1,084 %	2,809 %	3,228 %	2,438 %	4,463 %	5,667 %
33	1,125 %	2,817 %	3,248 %	2,458 %	4,462 %	5,634 %
34	1,165 %	2,829 %	3,268 %	2,480 %	4,461 %	5,602 %
35	1,205 %	2,843 %	3,287 %	2,504 %	4,460 %	5,571 %
36	1,245 %	2,858 %	3,305 %	2,528 %	4,459 %	5,542 %
37	1,283 %	2,874 %	3,323 %	2,554 %	4,458 %	5,513 %
38	1,321 %	2,892 %	3,340 %	2,580 %	4,456 %	5,486 %
39	1,358 %	2,910 %	3,356 %	2,606 %	4,455 %	5,460 %
40	1,394 %	2,928 %	3,371 %	2,632 %	4,454 %	5,435 %
41	1,428 %	2,947 %	3,386 %	2,658 %	4,452 %	5,410 %
42	1,462 %	2,966 %	3,400 %	2,683 %	4,451 %	5,387 %
43	1,495 %	2,985 %	3,414 %	2,709 %	4,449 %	5,364 %
44	1,526 %	3,003 %	3,428 %	2,733 %	4,448 %	5,343 %
45	1,557 %	3,021 %	3,440 %	2,758 %	4,446 %	5,322 %
46	1,587 %	3,040 %	3,453 %	2,782 %	4,445 %	5,302 %
47	1,616 %	3,057 %	3,465 %	2,805 %	4,444 %	5,283 %
48	1,643 %	3,075 %	3,476 %	2,827 %	4,442 %	5,264 %
49	1,670 %	3,092 %	3,487 %	2,850 %	4,441 %	5,246 %
50	1,696 %	3,109 %	3,498 %	2,871 %	4,439 %	5,229 %
51	1,721 %	3,125 %	3,508 %	2,892 %	4,438 %	5,212 %
52	1,746 %	3,141 %	3,518 %	2,912 %	4,437 %	5,196 %
53	1,769 %	3,156 %	3,528 %	2,932 %	4,435 %	5,180 %
54	1,792 %	3,171 %	3,537 %	2,951 %	4,434 %	5,165 %
55	1,814 %	3,186 %	3,546 %	2,970 %	4,433 %	5,151 %
56	1,835 %	3,200 %	3,555 %	2,988 %	4,432 %	5,137 %
57	1,856 %	3,214 %	3,563 %	3,006 %	4,431 %	5,123 %
58	1,876 %	3,228 %	3,571 %	3,023 %	4,429 %	5,110 %
59	1,896 %	3,241 %	3,579 %	3,040 %	4,428 %	5,097 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
60	1,914 %	3,254 %	3,587 %	3,056 %	4,427 %	5,085 %
61	1,933 %	3,266 %	3,594 %	3,072 %	4,426 %	5,073 %
62	1,950 %	3,279 %	3,601 %	3,087 %	4,425 %	5,062 %
63	1,967 %	3,290 %	3,608 %	3,102 %	4,424 %	5,050 %
64	1,984 %	3,302 %	3,615 %	3,116 %	4,423 %	5,039 %
65	2,000 %	3,313 %	3,622 %	3,130 %	4,422 %	5,029 %
66	2,016 %	3,324 %	3,628 %	3,144 %	4,421 %	5,019 %
67	2,031 %	3,334 %	3,634 %	3,157 %	4,420 %	5,009 %
68	2,046 %	3,345 %	3,640 %	3,170 %	4,419 %	4,999 %
69	2,060 %	3,355 %	3,646 %	3,182 %	4,418 %	4,990 %
70	2,074 %	3,365 %	3,652 %	3,194 %	4,417 %	4,981 %
71	2,088 %	3,374 %	3,657 %	3,206 %	4,416 %	4,972 %
72	2,101 %	3,383 %	3,663 %	3,218 %	4,415 %	4,963 %
73	2,114 %	3,392 %	3,668 %	3,229 %	4,415 %	4,955 %
74	2,127 %	3,401 %	3,673 %	3,240 %	4,414 %	4,947 %
75	2,139 %	3,410 %	3,678 %	3,251 %	4,413 %	4,939 %
76	2,151 %	3,418 %	3,683 %	3,261 %	4,412 %	4,931 %
77	2,162 %	3,426 %	3,688 %	3,271 %	4,411 %	4,923 %
78	2,174 %	3,434 %	3,692 %	3,281 %	4,411 %	4,916 %
79	2,185 %	3,442 %	3,697 %	3,291 %	4,410 %	4,909 %
80	2,195 %	3,449 %	3,701 %	3,300 %	4,409 %	4,902 %
81	2,206 %	3,457 %	3,705 %	3,309 %	4,408 %	4,895 %
82	2,216 %	3,464 %	3,710 %	3,318 %	4,408 %	4,888 %
83	2,226 %	3,471 %	3,714 %	3,327 %	4,407 %	4,882 %
84	2,236 %	3,478 %	3,718 %	3,336 %	4,406 %	4,876 %
85	2,245 %	3,484 %	3,722 %	3,344 %	4,406 %	4,869 %
86	2,255 %	3,491 %	3,725 %	3,352 %	4,405 %	4,863 %
87	2,264 %	3,497 %	3,729 %	3,360 %	4,405 %	4,857 %
88	2,273 %	3,503 %	3,733 %	3,368 %	4,404 %	4,852 %
89	2,281 %	3,510 %	3,736 %	3,376 %	4,403 %	4,846 %
90	2,290 %	3,516 %	3,740 %	3,383 %	4,403 %	4,840 %
91	2,298 %	3,521 %	3,743 %	3,390 %	4,402 %	4,835 %
92	2,306 %	3,527 %	3,746 %	3,398 %	4,402 %	4,830 %
93	2,314 %	3,533 %	3,750 %	3,404 %	4,401 %	4,825 %
94	2,322 %	3,538 %	3,753 %	3,411 %	4,401 %	4,820 %
95	2,330 %	3,544 %	3,756 %	3,418 %	4,400 %	4,815 %
96	2,337 %	3,549 %	3,759 %	3,425 %	4,400 %	4,810 %
97	2,344 %	3,554 %	3,762 %	3,431 %	4,399 %	4,805 %
98	2,352 %	3,559 %	3,765 %	3,437 %	4,399 %	4,800 %
99	2,359 %	3,564 %	3,768 %	3,443 %	4,398 %	4,796 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
100	2,366 %	3,569 %	3,771 %	3,450 %	4,398 %	4,791 %
101	2,372 %	3,574 %	3,773 %	3,455 %	4,397 %	4,787 %
102	2,379 %	3,578 %	3,776 %	3,461 %	4,397 %	4,783 %
103	2,385 %	3,583 %	3,779 %	3,467 %	4,396 %	4,778 %
104	2,392 %	3,587 %	3,781 %	3,473 %	4,396 %	4,774 %
105	2,398 %	3,592 %	3,784 %	3,478 %	4,395 %	4,770 %
106	2,404 %	3,596 %	3,786 %	3,483 %	4,395 %	4,766 %
107	2,410 %	3,600 %	3,789 %	3,489 %	4,394 %	4,762 %
108	2,416 %	3,604 %	3,791 %	3,494 %	4,394 %	4,759 %
109	2,422 %	3,608 %	3,794 %	3,499 %	4,394 %	4,755 %
110	2,428 %	3,612 %	3,796 %	3,504 %	4,393 %	4,751 %
111	2,433 %	3,616 %	3,798 %	3,509 %	4,393 %	4,747 %
112	2,439 %	3,620 %	3,801 %	3,514 %	4,393 %	4,744 %
113	2,444 %	3,624 %	3,803 %	3,518 %	4,392 %	4,740 %
114	2,449 %	3,628 %	3,805 %	3,523 %	4,392 %	4,737 %
115	2,455 %	3,631 %	3,807 %	3,528 %	4,391 %	4,734 %
116	2,460 %	3,635 %	3,809 %	3,532 %	4,391 %	4,730 %
117	2,465 %	3,639 %	3,811 %	3,537 %	4,391 %	4,727 %
118	2,470 %	3,642 %	3,813 %	3,541 %	4,390 %	4,724 %
119	2,475 %	3,645 %	3,815 %	3,545 %	4,390 %	4,721 %
120	2,479 %	3,649 %	3,817 %	3,549 %	4,390 %	4,718 %
121	2,484 %	3,652 %	3,819 %	3,553 %	4,389 %	4,715 %
122	2,489 %	3,655 %	3,821 %	3,558 %	4,389 %	4,712 %
123	2,493 %	3,659 %	3,823 %	3,562 %	4,389 %	4,709 %
124	2,498 %	3,662 %	3,825 %	3,565 %	4,388 %	4,706 %
125	2,502 %	3,665 %	3,826 %	3,569 %	4,388 %	4,703 %
126	2,506 %	3,668 %	3,828 %	3,573 %	4,388 %	4,700 %
127	2,511 %	3,671 %	3,830 %	3,577 %	4,388 %	4,697 %
128	2,515 %	3,674 %	3,832 %	3,581 %	4,387 %	4,695 %
129	2,519 %	3,677 %	3,833 %	3,584 %	4,387 %	4,692 %
130	2,523 %	3,680 %	3,835 %	3,588 %	4,387 %	4,689 %
131	2,527 %	3,682 %	3,837 %	3,591 %	4,386 %	4,687 %
132	2,531 %	3,685 %	3,838 %	3,595 %	4,386 %	4,684 %
133	2,535 %	3,688 %	3,840 %	3,598 %	4,386 %	4,682 %
134	2,539 %	3,691 %	3,841 %	3,602 %	4,386 %	4,679 %
135	2,543 %	3,693 %	3,843 %	3,605 %	4,385 %	4,677 %
136	2,546 %	3,696 %	3,845 %	3,608 %	4,385 %	4,674 %
137	2,550 %	3,699 %	3,846 %	3,611 %	4,385 %	4,672 %
138	2,554 %	3,701 %	3,848 %	3,615 %	4,385 %	4,670 %
139	2,557 %	3,704 %	3,849 %	3,618 %	4,384 %	4,667 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
140	2,561 %	3,706 %	3,850 %	3,621 %	4,384 %	4,665 %
141	2,564 %	3,708 %	3,852 %	3,624 %	4,384 %	4,663 %
142	2,568 %	3,711 %	3,853 %	3,627 %	4,384 %	4,661 %
143	2,571 %	3,713 %	3,855 %	3,630 %	4,383 %	4,658 %
144	2,574 %	3,716 %	3,856 %	3,633 %	4,383 %	4,656 %
145	2,577 %	3,718 %	3,857 %	3,635 %	4,383 %	4,654 %
146	2,581 %	3,720 %	3,859 %	3,638 %	4,383 %	4,652 %
147	2,584 %	3,722 %	3,860 %	3,641 %	4,382 %	4,650 %
148	2,587 %	3,725 %	3,861 %	3,644 %	4,382 %	4,648 %
149	2,590 %	3,727 %	3,862 %	3,647 %	4,382 %	4,646 %
150	2,593 %	3,729 %	3,864 %	3,649 %	4,382 %	4,644 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	2,127 %	7,068 %	8,188 %	0,395 %	1,952 %	6,941 %
2	2,354 %	7,341 %	8,042 %	0,485 %	2,026 %	7,153 %
3	2,488 %	7,567 %	7,870 %	0,555 %	2,159 %	7,349 %
4	2,572 %	7,740 %	7,797 %	0,608 %	2,288 %	7,534 %
5	2,624 %	7,861 %	7,764 %	0,655 %	2,431 %	7,712 %
6	2,653 %	7,929 %	7,789 %	0,716 %	2,563 %	7,881 %
7	2,674 %	7,978 %	7,841 %	0,759 %	2,685 %	8,033 %
8	2,694 %	8,000 %	7,894 %	0,799 %	2,792 %	8,160 %
9	2,719 %	8,005 %	7,948 %	0,851 %	2,877 %	8,267 %
10	2,747 %	8,002 %	8,005 %	0,903 %	2,955 %	8,363 %
11	2,780 %	7,981 %	8,065 %	0,970 %	3,029 %	8,464 %
12	2,810 %	7,945 %	8,127 %	1,050 %	3,098 %	8,564 %
13	2,835 %	7,900 %	8,188 %	1,136 %	3,160 %	8,655 %
14	2,857 %	7,847 %	8,246 %	1,225 %	3,215 %	8,727 %
15	2,879 %	7,791 %	8,301 %	1,315 %	3,262 %	8,775 %
16	2,904 %	7,731 %	8,352 %	1,404 %	3,300 %	8,794 %
17	2,930 %	7,670 %	8,395 %	1,491 %	3,331 %	8,788 %
18	2,957 %	7,609 %	8,427 %	1,575 %	3,358 %	8,764 %
19	2,984 %	7,547 %	8,445 %	1,656 %	3,381 %	8,725 %
20	3,011 %	7,486 %	8,447 %	1,734 %	3,403 %	8,675 %
21	3,038 %	7,427 %	8,431 %	1,809 %	3,423 %	8,618 %
22	3,065 %	7,368 %	8,400 %	1,880 %	3,442 %	8,554 %
23	3,091 %	7,311 %	8,358 %	1,949 %	3,460 %	8,487 %
24	3,116 %	7,256 %	8,308 %	2,014 %	3,477 %	8,417 %
25	3,141 %	7,203 %	8,251 %	2,076 %	3,493 %	8,346 %
26	3,165 %	7,151 %	8,189 %	2,136 %	3,509 %	8,274 %
27	3,188 %	7,101 %	8,124 %	2,192 %	3,524 %	8,202 %
28	3,210 %	7,053 %	8,058 %	2,246 %	3,538 %	8,131 %
29	3,232 %	7,007 %	7,990 %	2,297 %	3,552 %	8,061 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
30	3,252 %	6,963 %	7,923 %	2,346 %	3,564 %	7,993 %
31	3,272 %	6,920 %	7,855 %	2,393 %	3,577 %	7,926 %
32	3,292 %	6,879 %	7,789 %	2,438 %	3,589 %	7,861 %
33	3,310 %	6,840 %	7,724 %	2,480 %	3,600 %	7,798 %
34	3,328 %	6,802 %	7,660 %	2,521 %	3,611 %	7,737 %
35	3,345 %	6,766 %	7,598 %	2,560 %	3,621 %	7,679 %
36	3,362 %	6,731 %	7,537 %	2,597 %	3,631 %	7,622 %
37	3,378 %	6,698 %	7,479 %	2,633 %	3,641 %	7,567 %
38	3,393 %	6,665 %	7,422 %	2,667 %	3,650 %	7,514 %
39	3,408 %	6,635 %	7,367 %	2,700 %	3,659 %	7,464 %
40	3,422 %	6,605 %	7,314 %	2,731 %	3,667 %	7,415 %
41	3,435 %	6,577 %	7,263 %	2,761 %	3,675 %	7,368 %
42	3,448 %	6,549 %	7,214 %	2,790 %	3,683 %	7,323 %
43	3,461 %	6,523 %	7,166 %	2,817 %	3,691 %	7,279 %
44	3,473 %	6,498 %	7,121 %	2,844 %	3,698 %	7,237 %
45	3,485 %	6,474 %	7,076 %	2,869 %	3,705 %	7,197 %
46	3,496 %	6,450 %	7,034 %	2,894 %	3,712 %	7,158 %
47	3,507 %	6,428 %	6,993 %	2,917 %	3,719 %	7,121 %
48	3,518 %	6,406 %	6,954 %	2,940 %	3,725 %	7,085 %
49	3,528 %	6,385 %	6,916 %	2,962 %	3,731 %	7,050 %
50	3,538 %	6,365 %	6,879 %	2,983 %	3,737 %	7,017 %
51	3,548 %	6,346 %	6,844 %	3,003 %	3,743 %	6,985 %
52	3,557 %	6,327 %	6,810 %	3,022 %	3,748 %	6,954 %
53	3,566 %	6,309 %	6,777 %	3,041 %	3,753 %	6,924 %
54	3,574 %	6,292 %	6,745 %	3,060 %	3,759 %	6,895 %
55	3,583 %	6,275 %	6,715 %	3,077 %	3,764 %	6,867 %
56	3,591 %	6,259 %	6,685 %	3,094 %	3,768 %	6,840 %
57	3,598 %	6,243 %	6,656 %	3,111 %	3,773 %	6,814 %
58	3,606 %	6,228 %	6,629 %	3,126 %	3,778 %	6,789 %
59	3,613 %	6,213 %	6,602 %	3,142 %	3,782 %	6,765 %
60	3,620 %	6,199 %	6,576 %	3,157 %	3,786 %	6,741 %
61	3,627 %	6,185 %	6,551 %	3,171 %	3,791 %	6,718 %
62	3,634 %	6,172 %	6,527 %	3,185 %	3,795 %	6,696 %
63	3,640 %	6,159 %	6,503 %	3,199 %	3,798 %	6,675 %
64	3,647 %	6,146 %	6,481 %	3,212 %	3,802 %	6,654 %
65	3,653 %	6,134 %	6,459 %	3,225 %	3,806 %	6,634 %
66	3,659 %	6,122 %	6,437 %	3,237 %	3,810 %	6,614 %
67	3,664 %	6,110 %	6,416 %	3,249 %	3,813 %	6,596 %
68	3,670 %	6,099 %	6,396 %	3,261 %	3,816 %	6,577 %
69	3,675 %	6,088 %	6,377 %	3,272 %	3,820 %	6,559 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
70	3,681 %	6,078 %	6,358 %	3,283 %	3,823 %	6,542 %
71	3,686 %	6,068 %	6,339 %	3,294 %	3,826 %	6,525 %
72	3,691 %	6,058 %	6,321 %	3,304 %	3,829 %	6,509 %
73	3,696 %	6,048 %	6,304 %	3,314 %	3,832 %	6,493 %
74	3,700 %	6,039 %	6,287 %	3,324 %	3,835 %	6,477 %
75	3,705 %	6,029 %	6,270 %	3,334 %	3,838 %	6,462 %
76	3,709 %	6,020 %	6,254 %	3,343 %	3,841 %	6,448 %
77	3,714 %	6,012 %	6,238 %	3,352 %	3,843 %	6,433 %
78	3,718 %	6,003 %	6,223 %	3,361 %	3,846 %	6,419 %
79	3,722 %	5,995 %	6,208 %	3,370 %	3,848 %	6,406 %
80	3,726 %	5,987 %	6,193 %	3,378 %	3,851 %	6,392 %
81	3,730 %	5,979 %	6,179 %	3,387 %	3,853 %	6,380 %
82	3,734 %	5,971 %	6,165 %	3,395 %	3,856 %	6,367 %
83	3,738 %	5,964 %	6,152 %	3,402 %	3,858 %	6,355 %
84	3,742 %	5,957 %	6,139 %	3,410 %	3,860 %	6,343 %
85	3,745 %	5,949 %	6,126 %	3,418 %	3,863 %	6,331 %
86	3,749 %	5,942 %	6,113 %	3,425 %	3,865 %	6,319 %
87	3,752 %	5,936 %	6,101 %	3,432 %	3,867 %	6,308 %
88	3,756 %	5,929 %	6,089 %	3,439 %	3,869 %	6,297 %
89	3,759 %	5,922 %	6,077 %	3,446 %	3,871 %	6,287 %
90	3,762 %	5,916 %	6,066 %	3,453 %	3,873 %	6,276 %
91	3,765 %	5,910 %	6,055 %	3,459 %	3,875 %	6,266 %
92	3,768 %	5,904 %	6,044 %	3,466 %	3,877 %	6,256 %
93	3,771 %	5,898 %	6,033 %	3,472 %	3,879 %	6,246 %
94	3,774 %	5,892 %	6,022 %	3,478 %	3,880 %	6,237 %
95	3,777 %	5,886 %	6,012 %	3,484 %	3,882 %	6,227 %
96	3,780 %	5,881 %	6,002 %	3,490 %	3,884 %	6,218 %
97	3,783 %	5,875 %	5,992 %	3,496 %	3,886 %	6,209 %
98	3,786 %	5,870 %	5,982 %	3,501 %	3,887 %	6,200 %
99	3,788 %	5,864 %	5,973 %	3,507 %	3,889 %	6,192 %
100	3,791 %	5,859 %	5,964 %	3,512 %	3,890 %	6,183 %
101	3,793 %	5,854 %	5,955 %	3,517 %	3,892 %	6,175 %
102	3,796 %	5,849 %	5,946 %	3,523 %	3,894 %	6,167 %
103	3,798 %	5,844 %	5,937 %	3,528 %	3,895 %	6,159 %
104	3,801 %	5,840 %	5,928 %	3,533 %	3,897 %	6,151 %
105	3,803 %	5,835 %	5,920 %	3,538 %	3,898 %	6,143 %
106	3,806 %	5,830 %	5,912 %	3,543 %	3,899 %	6,136 %
107	3,808 %	5,826 %	5,904 %	3,547 %	3,901 %	6,128 %
108	3,810 %	5,822 %	5,896 %	3,552 %	3,902 %	6,121 %
109	3,812 %	5,817 %	5,888 %	3,556 %	3,904 %	6,114 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
110	3,814 %	5,813 %	5,880 %	3,561 %	3,905 %	6,107 %
111	3,817 %	5,809 %	5,873 %	3,565 %	3,906 %	6,100 %
112	3,819 %	5,805 %	5,865 %	3,570 %	3,908 %	6,094 %
113	3,821 %	5,801 %	5,858 %	3,574 %	3,909 %	6,087 %
114	3,823 %	5,797 %	5,851 %	3,578 %	3,910 %	6,081 %
115	3,825 %	5,793 %	5,844 %	3,582 %	3,911 %	6,074 %
116	3,827 %	5,789 %	5,837 %	3,586 %	3,912 %	6,068 %
117	3,828 %	5,785 %	5,830 %	3,590 %	3,914 %	6,062 %
118	3,830 %	5,781 %	5,824 %	3,594 %	3,915 %	6,056 %
119	3,832 %	5,778 %	5,817 %	3,598 %	3,916 %	6,050 %
120	3,834 %	5,774 %	5,811 %	3,602 %	3,917 %	6,044 %
121	3,836 %	5,771 %	5,805 %	3,605 %	3,918 %	6,038 %
122	3,838 %	5,767 %	5,798 %	3,609 %	3,919 %	6,032 %
123	3,839 %	5,764 %	5,792 %	3,613 %	3,920 %	6,027 %
124	3,841 %	5,761 %	5,786 %	3,616 %	3,921 %	6,021 %
125	3,843 %	5,757 %	5,780 %	3,619 %	3,922 %	6,016 %
126	3,844 %	5,754 %	5,775 %	3,623 %	3,923 %	6,011 %
127	3,846 %	5,751 %	5,769 %	3,626 %	3,924 %	6,006 %
128	3,848 %	5,748 %	5,763 %	3,630 %	3,925 %	6,000 %
129	3,849 %	5,745 %	5,758 %	3,633 %	3,926 %	5,995 %
130	3,851 %	5,742 %	5,752 %	3,636 %	3,927 %	5,990 %
131	3,852 %	5,739 %	5,747 %	3,639 %	3,928 %	5,985 %
132	3,854 %	5,736 %	5,742 %	3,642 %	3,929 %	5,981 %
133	3,855 %	5,733 %	5,736 %	3,645 %	3,930 %	5,976 %
134	3,857 %	5,730 %	5,731 %	3,648 %	3,931 %	5,971 %
135	3,858 %	5,727 %	5,726 %	3,651 %	3,932 %	5,967 %
136	3,859 %	5,724 %	5,721 %	3,654 %	3,933 %	5,962 %
137	3,861 %	5,722 %	5,716 %	3,657 %	3,933 %	5,958 %
138	3,862 %	5,719 %	5,711 %	3,660 %	3,934 %	5,953 %
139	3,864 %	5,716 %	5,707 %	3,663 %	3,935 %	5,949 %
140	3,865 %	5,714 %	5,702 %	3,666 %	3,936 %	5,944 %
141	3,866 %	5,711 %	5,697 %	3,668 %	3,937 %	5,940 %
142	3,867 %	5,708 %	5,693 %	3,671 %	3,938 %	5,936 %
143	3,869 %	5,706 %	5,688 %	3,674 %	3,938 %	5,932 %
144	3,870 %	5,703 %	5,684 %	3,676 %	3,939 %	5,928 %
145	3,871 %	5,701 %	5,679 %	3,679 %	3,940 %	5,924 %
146	3,872 %	5,699 %	5,675 %	3,681 %	3,941 %	5,920 %
147	3,874 %	5,696 %	5,671 %	3,684 %	3,941 %	5,916 %
148	3,875 %	5,694 %	5,667 %	3,686 %	3,942 %	5,912 %
149	3,876 %	5,692 %	5,662 %	3,689 %	3,943 %	5,908 %
150	3,877 %	5,689 %	5,658 %	3,691 %	3,944 %	5,905 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	7,160 %	2,871 %	3,531 %	7,370 %	1,743 %	1,736 %
2	8,496 %	2,938 %	3,557 %	7,463 %	1,954 %	1,871 %
3	9,264 %	3,027 %	3,600 %	7,570 %	2,080 %	1,952 %
4	10,143 %	3,121 %	3,651 %	7,669 %	2,165 %	2,003 %
5	10,733 %	3,196 %	3,697 %	7,735 %	2,240 %	2,034 %
6	11,110 %	3,244 %	3,763 %	7,828 %	2,310 %	2,056 %
7	11,364 %	3,277 %	3,837 %	7,900 %	2,370 %	2,076 %
8	11,543 %	3,299 %	3,906 %	7,989 %	2,421 %	2,097 %
9	11,640 %	3,318 %	3,967 %	8,079 %	2,470 %	2,119 %
10	11,678 %	3,338 %	4,017 %	8,142 %	2,522 %	2,141 %
11	11,663 %	3,361 %	4,058 %	8,165 %	2,581 %	2,162 %
12	11,608 %	3,385 %	4,100 %	8,155 %	2,639 %	2,182 %
13	11,524 %	3,411 %	4,149 %	8,120 %	2,690 %	2,197 %
14	11,418 %	3,436 %	4,201 %	8,067 %	2,734 %	2,208 %
15	11,296 %	3,462 %	4,254 %	8,002 %	2,769 %	2,214 %
16	11,163 %	3,487 %	4,305 %	7,928 %	2,797 %	2,216 %
17	11,023 %	3,512 %	4,351 %	7,848 %	2,821 %	2,217 %
18	10,878 %	3,535 %	4,393 %	7,764 %	2,841 %	2,221 %
19	10,730 %	3,559 %	4,429 %	7,678 %	2,861 %	2,229 %
20	10,582 %	3,581 %	4,458 %	7,591 %	2,882 %	2,244 %
21	10,435 %	3,603 %	4,480 %	7,504 %	2,905 %	2,266 %
22	10,290 %	3,624 %	4,496 %	7,418 %	2,929 %	2,293 %
23	10,148 %	3,644 %	4,507 %	7,333 %	2,953 %	2,324 %
24	10,009 %	3,664 %	4,514 %	7,250 %	2,978 %	2,358 %
25	9,874 %	3,682 %	4,519 %	7,169 %	3,003 %	2,394 %
26	9,743 %	3,700 %	4,520 %	7,090 %	3,028 %	2,430 %
27	9,617 %	3,717 %	4,520 %	7,014 %	3,052 %	2,467 %
28	9,495 %	3,734 %	4,517 %	6,940 %	3,076 %	2,504 %
29	9,377 %	3,750 %	4,514 %	6,870 %	3,100 %	2,541 %
30	9,265 %	3,765 %	4,509 %	6,801 %	3,123 %	2,577 %
31	9,156 %	3,780 %	4,504 %	6,735 %	3,145 %	2,612 %
32	9,053 %	3,794 %	4,498 %	6,672 %	3,167 %	2,646 %
33	8,953 %	3,807 %	4,491 %	6,611 %	3,188 %	2,680 %
34	8,858 %	3,820 %	4,485 %	6,553 %	3,208 %	2,712 %
35	8,766 %	3,833 %	4,478 %	6,497 %	3,227 %	2,744 %
36	8,679 %	3,845 %	4,470 %	6,444 %	3,246 %	2,774 %
37	8,595 %	3,856 %	4,463 %	6,392 %	3,265 %	2,804 %
38	8,515 %	3,867 %	4,456 %	6,343 %	3,282 %	2,832 %
39	8,438 %	3,878 %	4,448 %	6,295 %	3,299 %	2,860 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
40	8,364 %	3,888 %	4,441 %	6,250 %	3,316 %	2,886 %
41	8,294 %	3,898 %	4,434 %	6,206 %	3,332 %	2,912 %
42	8,226 %	3,908 %	4,427 %	6,164 %	3,347 %	2,936 %
43	8,161 %	3,917 %	4,420 %	6,124 %	3,362 %	2,960 %
44	8,099 %	3,926 %	4,413 %	6,085 %	3,376 %	2,983 %
45	8,039 %	3,934 %	4,406 %	6,048 %	3,390 %	3,005 %
46	7,981 %	3,942 %	4,399 %	6,012 %	3,403 %	3,026 %
47	7,926 %	3,950 %	4,393 %	5,978 %	3,416 %	3,047 %
48	7,873 %	3,958 %	4,387 %	5,945 %	3,428 %	3,067 %
49	7,822 %	3,966 %	4,381 %	5,913 %	3,440 %	3,086 %
50	7,773 %	3,973 %	4,375 %	5,882 %	3,452 %	3,104 %
51	7,726 %	3,980 %	4,369 %	5,853 %	3,463 %	3,122 %
52	7,680 %	3,986 %	4,363 %	5,824 %	3,474 %	3,139 %
53	7,636 %	3,993 %	4,358 %	5,797 %	3,484 %	3,156 %
54	7,594 %	3,999 %	4,353 %	5,770 %	3,494 %	3,172 %
55	7,553 %	4,005 %	4,347 %	5,745 %	3,504 %	3,188 %
56	7,514 %	4,011 %	4,342 %	5,720 %	3,513 %	3,203 %
57	7,476 %	4,017 %	4,338 %	5,696 %	3,523 %	3,217 %
58	7,439 %	4,022 %	4,333 %	5,673 %	3,531 %	3,231 %
59	7,404 %	4,028 %	4,328 %	5,650 %	3,540 %	3,245 %
60	7,369 %	4,033 %	4,324 %	5,629 %	3,548 %	3,258 %
61	7,336 %	4,038 %	4,319 %	5,608 %	3,556 %	3,271 %
62	7,304 %	4,043 %	4,315 %	5,588 %	3,564 %	3,283 %
63	7,273 %	4,047 %	4,311 %	5,568 %	3,572 %	3,295 %
64	7,242 %	4,052 %	4,307 %	5,549 %	3,579 %	3,307 %
65	7,213 %	4,056 %	4,303 %	5,531 %	3,586 %	3,318 %
66	7,185 %	4,061 %	4,300 %	5,513 %	3,593 %	3,329 %
67	7,157 %	4,065 %	4,296 %	5,495 %	3,600 %	3,340 %
68	7,131 %	4,069 %	4,292 %	5,478 %	3,606 %	3,350 %
69	7,105 %	4,073 %	4,289 %	5,462 %	3,613 %	3,360 %
70	7,079 %	4,077 %	4,286 %	5,446 %	3,619 %	3,370 %
71	7,055 %	4,081 %	4,282 %	5,431 %	3,625 %	3,379 %
72	7,031 %	4,084 %	4,279 %	5,416 %	3,631 %	3,389 %
73	7,008 %	4,088 %	4,276 %	5,401 %	3,636 %	3,398 %
74	6,985 %	4,092 %	4,273 %	5,387 %	3,642 %	3,406 %
75	6,963 %	4,095 %	4,270 %	5,373 %	3,647 %	3,415 %
76	6,942 %	4,098 %	4,267 %	5,359 %	3,653 %	3,423 %
77	6,921 %	4,101 %	4,264 %	5,346 %	3,658 %	3,431 %
78	6,901 %	4,105 %	4,262 %	5,333 %	3,663 %	3,439 %
79	6,881 %	4,108 %	4,259 %	5,321 %	3,668 %	3,447 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
80	6,862 %	4,111 %	4,256 %	5,309 %	3,672 %	3,454 %
81	6,843 %	4,114 %	4,254 %	5,297 %	3,677 %	3,462 %
82	6,825 %	4,117 %	4,251 %	5,285 %	3,682 %	3,469 %
83	6,807 %	4,119 %	4,249 %	5,274 %	3,686 %	3,476 %
84	6,789 %	4,122 %	4,247 %	5,263 %	3,690 %	3,483 %
85	6,772 %	4,125 %	4,244 %	5,252 %	3,695 %	3,489 %
86	6,756 %	4,127 %	4,242 %	5,242 %	3,699 %	3,496 %
87	6,739 %	4,130 %	4,240 %	5,231 %	3,703 %	3,502 %
88	6,723 %	4,132 %	4,238 %	5,221 %	3,707 %	3,508 %
89	6,708 %	4,135 %	4,235 %	5,211 %	3,710 %	3,514 %
90	6,693 %	4,137 %	4,233 %	5,202 %	3,714 %	3,520 %
91	6,678 %	4,139 %	4,231 %	5,192 %	3,718 %	3,526 %
92	6,663 %	4,142 %	4,229 %	5,183 %	3,721 %	3,532 %
93	6,649 %	4,144 %	4,228 %	5,174 %	3,725 %	3,537 %
94	6,635 %	4,146 %	4,226 %	5,165 %	3,728 %	3,543 %
95	6,622 %	4,148 %	4,224 %	5,157 %	3,732 %	3,548 %
96	6,608 %	4,150 %	4,222 %	5,148 %	3,735 %	3,553 %
97	6,595 %	4,152 %	4,220 %	5,140 %	3,738 %	3,559 %
98	6,583 %	4,154 %	4,218 %	5,132 %	3,742 %	3,564 %
99	6,570 %	4,156 %	4,217 %	5,124 %	3,745 %	3,568 %
100	6,558 %	4,158 %	4,215 %	5,116 %	3,748 %	3,573 %
101	6,546 %	4,160 %	4,213 %	5,109 %	3,751 %	3,578 %
102	6,534 %	4,162 %	4,212 %	5,101 %	3,754 %	3,583 %
103	6,522 %	4,164 %	4,210 %	5,094 %	3,756 %	3,587 %
104	6,511 %	4,166 %	4,209 %	5,087 %	3,759 %	3,592 %
105	6,500 %	4,167 %	4,207 %	5,080 %	3,762 %	3,596 %
106	6,489 %	4,169 %	4,206 %	5,073 %	3,765 %	3,600 %
107	6,478 %	4,171 %	4,204 %	5,066 %	3,767 %	3,604 %
108	6,468 %	4,173 %	4,203 %	5,059 %	3,770 %	3,608 %
109	6,457 %	4,174 %	4,201 %	5,053 %	3,773 %	3,613 %
110	6,447 %	4,176 %	4,200 %	5,046 %	3,775 %	3,616 %
111	6,437 %	4,177 %	4,199 %	5,040 %	3,778 %	3,620 %
112	6,428 %	4,179 %	4,197 %	5,034 %	3,780 %	3,624 %
113	6,418 %	4,180 %	4,196 %	5,028 %	3,782 %	3,628 %
114	6,409 %	4,182 %	4,195 %	5,022 %	3,785 %	3,632 %
115	6,399 %	4,183 %	4,194 %	5,016 %	3,787 %	3,635 %
116	6,390 %	4,185 %	4,192 %	5,010 %	3,789 %	3,639 %
117	6,381 %	4,186 %	4,191 %	5,005 %	3,792 %	3,642 %
118	6,373 %	4,188 %	4,190 %	4,999 %	3,794 %	3,646 %
119	6,364 %	4,189 %	4,189 %	4,994 %	3,796 %	3,649 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
120	6,355 %	4,190 %	4,188 %	4,988 %	3,798 %	3,653 %
121	6,347 %	4,192 %	4,186 %	4,983 %	3,800 %	3,656 %
122	6,339 %	4,193 %	4,185 %	4,978 %	3,802 %	3,659 %
123	6,331 %	4,194 %	4,184 %	4,973 %	3,804 %	3,662 %
124	6,323 %	4,195 %	4,183 %	4,968 %	3,806 %	3,665 %
125	6,315 %	4,197 %	4,182 %	4,963 %	3,808 %	3,668 %
126	6,307 %	4,198 %	4,181 %	4,958 %	3,810 %	3,671 %
127	6,300 %	4,199 %	4,180 %	4,953 %	3,812 %	3,674 %
128	6,292 %	4,200 %	4,179 %	4,948 %	3,814 %	3,677 %
129	6,285 %	4,201 %	4,178 %	4,944 %	3,816 %	3,680 %
130	6,278 %	4,203 %	4,177 %	4,939 %	3,817 %	3,683 %
131	6,271 %	4,204 %	4,176 %	4,934 %	3,819 %	3,686 %
132	6,264 %	4,205 %	4,175 %	4,930 %	3,821 %	3,689 %
133	6,257 %	4,206 %	4,174 %	4,926 %	3,823 %	3,691 %
134	6,250 %	4,207 %	4,173 %	4,921 %	3,824 %	3,694 %
135	6,243 %	4,208 %	4,172 %	4,917 %	3,826 %	3,697 %
136	6,237 %	4,209 %	4,171 %	4,913 %	3,828 %	3,699 %
137	6,230 %	4,210 %	4,170 %	4,909 %	3,829 %	3,702 %
138	6,224 %	4,211 %	4,170 %	4,905 %	3,831 %	3,704 %
139	6,217 %	4,212 %	4,169 %	4,901 %	3,832 %	3,707 %
140	6,211 %	4,213 %	4,168 %	4,897 %	3,834 %	3,709 %
141	6,205 %	4,214 %	4,167 %	4,893 %	3,835 %	3,712 %
142	6,199 %	4,215 %	4,166 %	4,889 %	3,837 %	3,714 %
143	6,193 %	4,216 %	4,165 %	4,885 %	3,838 %	3,716 %
144	6,187 %	4,217 %	4,165 %	4,882 %	3,840 %	3,719 %
145	6,181 %	4,218 %	4,164 %	4,878 %	3,841 %	3,721 %
146	6,176 %	4,219 %	4,163 %	4,874 %	3,843 %	3,723 %
147	6,170 %	4,220 %	4,162 %	4,871 %	3,844 %	3,725 %
148	6,165 %	4,220 %	4,162 %	4,867 %	3,846 %	3,728 %
149	6,159 %	4,221 %	4,161 %	4,864 %	3,847 %	3,730 %
150	6,154 %	4,222 %	4,160 %	4,860 %	3,848 %	3,732 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	20,105 %	2,481 %	- 0,078 %
2	19,485 %	2,672 %	- 0,060 %
3	18,336 %	2,743 %	- 0,042 %
4	17,578 %	2,765 %	- 0,026 %
5	17,191 %	2,773 %	- 0,003 %
6	16,317 %	2,779 %	0,024 %
7	15,430 %	2,785 %	0,053 %
8	14,943 %	2,795 %	0,084 %
9	14,716 %	2,807 %	0,116 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
10	14,579 %	2,819 %	0,152 %
11	14,429 %	2,836 %	0,190 %
12	14,254 %	2,841 %	0,229 %
13	14,061 %	2,845 %	0,268 %
14	13,855 %	2,850 %	0,307 %
15	13,640 %	2,855 %	0,345 %
16	13,420 %	2,857 %	0,382 %
17	13,196 %	2,857 %	0,417 %
18	12,973 %	2,856 %	0,450 %
19	12,750 %	2,854 %	0,482 %
20	12,531 %	2,852 %	0,512 %
21	12,315 %	2,850 %	0,540 %
22	12,105 %	2,847 %	0,566 %
23	11,900 %	2,843 %	0,588 %
24	11,701 %	2,838 %	0,607 %
25	11,510 %	2,833 %	0,621 %
26	11,325 %	2,826 %	0,632 %
27	11,147 %	2,819 %	0,642 %
28	10,976 %	2,812 %	0,653 %
29	10,812 %	2,805 %	0,669 %
30	10,655 %	2,799 %	0,691 %
31	10,504 %	2,794 %	0,719 %
32	10,360 %	2,789 %	0,754 %
33	10,223 %	2,785 %	0,792 %
34	10,091 %	2,780 %	0,832 %
35	9,965 %	2,775 %	0,875 %
36	9,845 %	2,769 %	0,919 %
37	9,729 %	2,763 %	0,963 %
38	9,619 %	2,755 %	1,008 %
39	9,514 %	2,747 %	1,053 %
40	9,413 %	2,736 %	1,097 %
41	9,317 %	2,725 %	1,140 %
42	9,224 %	2,713 %	1,183 %
43	9,136 %	2,701 %	1,225 %
44	9,051 %	2,690 %	1,266 %
45	8,970 %	2,680 %	1,306 %
46	8,892 %	2,672 %	1,345 %
47	8,817 %	2,666 %	1,383 %
48	8,745 %	2,663 %	1,419 %
49	8,676 %	2,662 %	1,455 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
50	8,609 %	2,664 %	1,490 %
51	8,545 %	2,669 %	1,524 %
52	8,483 %	2,676 %	1,557 %
53	8,424 %	2,686 %	1,588 %
54	8,367 %	2,696 %	1,619 %
55	8,312 %	2,708 %	1,649 %
56	8,258 %	2,721 %	1,678 %
57	8,207 %	2,735 %	1,706 %
58	8,157 %	2,750 %	1,733 %
59	8,109 %	2,764 %	1,760 %
60	8,063 %	2,779 %	1,785 %
61	8,018 %	2,795 %	1,810 %
62	7,975 %	2,810 %	1,834 %
63	7,933 %	2,826 %	1,858 %
64	7,892 %	2,841 %	1,881 %
65	7,852 %	2,856 %	1,903 %
66	7,814 %	2,872 %	1,924 %
67	7,777 %	2,887 %	1,945 %
68	7,741 %	2,902 %	1,966 %
69	7,706 %	2,916 %	1,985 %
70	7,672 %	2,931 %	2,005 %
71	7,639 %	2,945 %	2,023 %
72	7,607 %	2,959 %	2,041 %
73	7,576 %	2,973 %	2,059 %
74	7,545 %	2,986 %	2,076 %
75	7,516 %	3,000 %	2,093 %
76	7,487 %	3,013 %	2,110 %
77	7,459 %	3,025 %	2,125 %
78	7,432 %	3,038 %	2,141 %
79	7,405 %	3,050 %	2,156 %
80	7,379 %	3,062 %	2,171 %
81	7,354 %	3,074 %	2,185 %
82	7,329 %	3,085 %	2,200 %
83	7,305 %	3,097 %	2,213 %
84	7,282 %	3,108 %	2,227 %
85	7,259 %	3,118 %	2,240 %
86	7,236 %	3,129 %	2,253 %
87	7,215 %	3,139 %	2,265 %
88	7,193 %	3,150 %	2,277 %
89	7,172 %	3,159 %	2,289 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
90	7,152 %	3,169 %	2,301 %
91	7,132 %	3,179 %	2,313 %
92	7,112 %	3,188 %	2,324 %
93	7,093 %	3,197 %	2,335 %
94	7,075 %	3,206 %	2,346 %
95	7,056 %	3,215 %	2,356 %
96	7,038 %	3,224 %	2,366 %
97	7,021 %	3,232 %	2,376 %
98	7,004 %	3,240 %	2,386 %
99	6,987 %	3,248 %	2,396 %
100	6,970 %	3,256 %	2,406 %
101	6,954 %	3,264 %	2,415 %
102	6,938 %	3,272 %	2,424 %
103	6,923 %	3,279 %	2,433 %
104	6,908 %	3,287 %	2,442 %
105	6,893 %	3,294 %	2,450 %
106	6,878 %	3,301 %	2,459 %
107	6,864 %	3,308 %	2,467 %
108	6,849 %	3,315 %	2,475 %
109	6,836 %	3,321 %	2,483 %
110	6,822 %	3,328 %	2,491 %
111	6,809 %	3,335 %	2,499 %
112	6,795 %	3,341 %	2,506 %
113	6,783 %	3,347 %	2,514 %
114	6,770 %	3,353 %	2,521 %
115	6,758 %	3,359 %	2,528 %
116	6,745 %	3,365 %	2,535 %
117	6,733 %	3,371 %	2,542 %
118	6,722 %	3,377 %	2,549 %
119	6,710 %	3,382 %	2,556 %
120	6,699 %	3,388 %	2,562 %
121	6,687 %	3,393 %	2,569 %
122	6,676 %	3,399 %	2,575 %
123	6,665 %	3,404 %	2,581 %
124	6,655 %	3,409 %	2,588 %
125	6,644 %	3,414 %	2,594 %
126	6,634 %	3,419 %	2,600 %
127	6,624 %	3,424 %	2,606 %
128	6,614 %	3,429 %	2,611 %
129	6,604 %	3,434 %	2,617 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
130	6,594 %	3,439 %	2,623 %
131	6,585 %	3,443 %	2,628 %
132	6,575 %	3,448 %	2,634 %
133	6,566 %	3,453 %	2,639 %
134	6,557 %	3,457 %	2,644 %
135	6,548 %	3,461 %	2,650 %
136	6,539 %	3,466 %	2,655 %
137	6,530 %	3,470 %	2,660 %
138	6,522 %	3,474 %	2,665 %
139	6,513 %	3,478 %	2,670 %
140	6,505 %	3,482 %	2,674 %
141	6,497 %	3,486 %	2,679 %
142	6,488 %	3,490 %	2,684 %
143	6,480 %	3,494 %	2,689 %
144	6,473 %	3,498 %	2,693 %
145	6,465 %	3,502 %	2,698 %
146	6,457 %	3,506 %	2,702 %
147	6,450 %	3,509 %	2,707 %
148	6,442 %	3,513 %	2,711 %
149	6,435 %	3,516 %	2,715 %
150	6,427 %	3,520 %	2,719 %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	33	5	0	26	1
2	0	0	41	5	1	44	1
3	0	1	46	5	2	49	0
4	0	3	49	5	4	50	0
5	0	4	54	5	5	53	0
6	1	5	56	5	7	55	0
7	2	6	60	5	9	56	0
8	3	7	61	5	12	56	0
9	3	8	63	5	13	53	0
10	4	9	65	5	14	52	0

Durata (in anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	415	4	17
2	0	0	0	0	255	4	24
3	1	0	0	0	225	4	27
4	3	0	0	0	195	4	28
5	4	0	0	0	178	4	29
6	5	0	0	0	175	4	30
7	6	0	0	0	171	4	31
8	7	0	1	0	176	2	32
9	8	1	2	0	178	1	32
10	9	1	3	0	180	4	33

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	5	5	0	17	0	4
2	14	12	12	0	24	0	4
3	18	15	16	0	27	0	4
4	20	17	17	0	28	0	4
5	22	19	20	0	29	0	4

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
6	23	20	21	0	30	0	4
7	25	22	22	0	31	0	4
8	26	23	24	1	32	0	4
9	28	24	25	2	32	0	4
10	29	25	26	3	33	0	4

Durata (in anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	26	10	13	20	5	0	0
2	44	18	17	23	12	0	0
3	49	20	19	27	16	0	0
4	50	21	21	32	17	0	0
5	53	23	22	35	20	0	0
6	55	24	23	39	21	0	0
7	56	26	25	40	22	0	0
8	56	28	26	42	24	0	0
9	53	29	26	42	25	0	0
10	52	27	26	42	26	0	0

Durata (in anni)	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (in anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
1	0	11	0	9	0	0	9
2	0	18	0	9	0	0	9
3	1	30	0	9	0	0	9
4	2	38	0	9	0	0	10
5	2	40	0	9	0	0	10
6	3	43	0	9	0	0	10
7	3	45	0	9	0	0	10
8	7	43	0	9	0	0	10
9	5	40	0	9	1	0	10
10	5	43	0	9	1	0	10

Durata (in anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	4	10	0	4
2	0	0	0	7	12	0	4
3	0	0	0	7	12	0	4
4	0	0	0	6	14	0	4
5	0	2	0	5	15	0	4
6	0	5	0	6	15	0	4
7	0	8	0	7	16	0	4
8	0	12	0	8	16	0	4
9	0	19	0	9	16	0	4
10	0	19	0	10	16	0	4

Durata (in anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	46	124	238	572	1 182
2	6	21	46	124	238	572	970
3	7	23	47	116	234	568	804
4	8	25	50	118	233	567	674
5	10	28	55	121	233	567	571
6	11	30	59	126	233	567	567
7	12	33	60	128	233	567	567
8	12	34	60	127	233	567	567
9	12	34	60	126	233	567	567
10	13	36	60	126	233	567	567
11	13	37	60	126	233	567	567
12	14	38	60	126	233	567	567
13	14	38	60	126	233	567	567
14	14	38	60	126	233	567	567

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	14	38	60	126	233	567	567
16	14	38	60	126	233	567	567
17	14	38	60	126	233	567	567
18	14	38	60	126	233	567	567
19	14	38	60	126	233	567	567
20	15	38	60	126	233	567	567
21	15	38	60	126	233	567	567
22	16	38	60	126	233	567	567
23	17	38	60	126	233	567	567
24	18	38	60	126	233	567	567
25	18	38	60	126	233	567	567
26	19	38	60	126	233	567	567
27	20	38	60	126	233	567	567
28	21	38	60	126	233	567	567
29	21	38	60	126	233	567	567
30	22	38	60	126	233	567	567

2.2 *Corona ceca*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	11	26	51	129	243	577	1 212
2	13	28	53	131	245	579	997
3	14	30	55	124	241	575	826
4	16	33	57	126	240	574	692
5	17	35	62	128	240	574	587
6	17	37	65	132	239	573	573
7	18	39	66	134	238	573	573
8	17	39	65	132	238	572	572
9	17	39	65	131	238	572	572
10	17	40	65	130	237	571	571
11	17	41	64	129	237	571	571
12	17	41	64	129	236	570	570
13	17	41	63	128	235	570	570
14	17	41	63	128	235	569	569
15	16	40	62	127	235	569	569
16	16	40	61	127	234	568	568
17	15	39	61	127	234	568	568
18	15	39	61	126	234	568	568
19	15	39	61	126	234	568	568

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	16	40	62	127	234	568	568
21	16	40	62	127	234	568	568
22	17	40	62	127	235	569	569
23	18	40	62	128	235	569	569
24	18	41	62	128	235	569	569
25	19	41	62	128	235	569	569
26	19	41	62	128	235	569	569
27	21	41	62	128	235	569	569
28	21	41	62	128	235	569	569
29	21	41	62	128	235	569	569
30	22	41	62	128	235	569	569

2.3 *Corona danese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	46	124	237	572	1 181
2	6	21	46	124	237	572	969
3	7	23	47	116	234	568	803
4	8	25	50	118	233	567	673
5	9	28	55	121	232	567	571
6	11	30	58	126	232	567	567
7	12	33	60	128	232	567	567
8	12	33	60	127	232	567	567
9	12	34	60	126	232	567	567
10	13	35	60	125	232	567	567
11	13	36	60	125	232	567	567
12	14	37	60	125	232	567	567
13	14	38	60	125	232	567	567
14	14	38	60	125	232	567	567
15	14	38	60	125	232	567	567
16	14	38	60	125	232	567	567
17	14	38	60	125	232	567	567
18	14	38	60	125	232	567	567
19	14	38	60	125	232	567	567
20	15	38	60	125	232	567	567
21	15	38	60	125	232	567	567
22	16	38	60	125	232	567	567
23	17	38	60	125	232	567	567
24	18	38	60	125	232	567	567

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	18	38	60	125	232	567	567
26	19	38	60	125	232	567	567
27	20	38	60	125	232	567	567
28	21	38	60	125	232	567	567
29	21	38	60	125	232	567	567
30	22	38	60	125	232	567	567

2.4 Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	99	124	202	316	650	1 201
2	79	94	120	197	311	645	995
3	83	99	123	192	310	644	827
4	82	99	123	192	306	640	694
5	81	99	126	192	303	638	638
6	80	99	127	195	301	635	635
7	79	99	127	195	299	633	633
8	77	99	125	192	298	632	632
9	76	98	124	190	296	631	631
10	73	96	120	185	293	627	627
11	70	94	117	183	290	624	624
12	69	93	116	181	288	622	622
13	69	93	115	180	287	622	622
14	69	93	115	180	287	621	621
15	68	92	114	179	287	621	621
16	68	92	113	179	286	620	620
17	67	91	113	178	285	619	619
18	66	90	112	178	285	619	619
19	65	89	111	177	284	618	618
20	65	89	111	176	283	617	617
21	64	88	110	175	282	617	617
22	63	87	109	174	282	616	616
23	62	86	108	174	281	615	615
24	61	85	107	172	280	614	614
25	60	84	106	171	279	613	613
26	59	83	105	170	277	612	612
27	58	82	104	169	276	610	610
28	57	81	103	168	275	609	609
29	56	80	102	167	274	608	608
30	55	79	101	166	273	607	607

2.5 *Corona svedese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	24	50	127	241	575	1 180
2	11	26	52	129	243	577	970
3	14	30	54	123	241	574	804
4	15	33	57	125	240	574	674
5	17	35	62	128	240	574	574
6	18	38	66	133	240	574	574
7	19	40	67	135	240	574	574
8	18	40	66	133	239	573	573
9	18	40	66	132	239	573	573
10	18	41	66	131	238	572	572
11	18	42	65	131	238	572	572
12	18	42	65	130	237	571	571
13	19	42	65	130	237	571	571
14	18	42	64	130	237	571	571
15	18	42	64	129	236	571	571
16	18	42	64	129	236	570	570
17	17	42	63	129	236	570	570
18	17	41	63	129	236	570	570
19	18	42	63	129	236	570	570
20	18	42	64	129	236	570	570
21	18	42	64	130	237	571	571
22	19	43	64	130	237	571	571
23	19	43	65	130	237	571	571
24	19	43	65	130	237	571	571
25	19	43	65	130	237	571	571
26	19	43	65	130	237	571	571
27	20	43	65	130	237	571	571
28	21	43	65	130	237	571	571
29	21	43	65	130	237	571	571
30	22	43	64	130	237	571	571

2.6 *Kuna*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	51	66	92	169	283	617	1 188
2	55	70	95	173	287	621	978
3	60	77	101	170	288	621	813
4	64	81	106	174	289	623	682

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	66	85	112	178	289	623	623
6	67	87	115	182	289	623	623
7	68	89	116	184	288	622	622
8	67	88	115	181	287	621	621
9	65	88	113	179	286	620	620
10	64	87	112	177	284	618	618
11	63	87	110	176	283	617	617
12	62	86	109	174	281	615	615
13	61	85	107	172	280	614	614
14	60	84	106	171	278	612	612
15	59	83	105	170	277	611	611
16	58	82	103	169	276	610	610
17	57	81	103	168	275	609	609
18	56	80	102	167	274	608	608
19	55	79	101	166	273	608	608
20	54	79	100	166	273	607	607
21	54	78	100	165	272	606	606
22	53	77	99	164	271	605	605
23	52	76	98	163	271	605	605
24	51	75	97	163	270	604	604
25	51	75	96	162	269	603	603
26	50	74	96	161	268	602	602
27	49	73	95	160	267	601	601
28	48	72	94	159	266	600	600
29	47	71	93	158	265	600	600
30	46	70	92	157	265	599	599

2.7 Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	45	123	237	571	1 181
2	5	20	45	123	237	571	969
3	6	22	46	115	233	567	803
4	7	25	49	117	232	566	673
5	9	27	54	120	232	566	571
6	10	30	58	125	232	566	566
7	11	32	60	127	232	566	566
8	11	33	59	126	232	566	566
9	11	33	59	125	232	566	566

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	12	35	59	125	232	566	566
11	12	36	59	125	232	566	566
12	13	37	59	125	232	566	566
13	13	37	59	125	232	566	566
14	13	37	59	125	232	566	566
15	13	37	59	125	232	566	566
16	13	37	59	125	232	566	566
17	13	37	59	125	232	566	566
18	14	37	59	125	232	566	566
19	14	37	59	125	232	566	566
20	15	37	59	125	232	566	566
21	15	37	59	125	232	566	566
22	16	37	59	125	232	566	566
23	17	37	59	125	232	566	566
24	18	38	59	125	232	566	566
25	18	38	59	125	232	566	566
26	19	38	59	125	232	566	566
27	20	38	59	125	232	566	566
28	21	38	59	125	232	566	566
29	21	38	59	125	232	566	566
30	22	38	59	125	232	566	566

2.8 *Lira sterlina*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	57	156	256	590	1 203
2	7	25	57	156	256	590	988
3	8	27	56	140	252	586	819
4	10	29	58	129	250	584	686
5	11	31	59	117	249	583	583
6	14	34	62	109	248	582	582
7	15	37	62	101	246	580	580
8	16	38	61	93	245	579	579
9	19	45	64	87	244	578	578
10	18	45	62	84	243	577	577
11	17	44	60	83	243	577	577
12	17	43	61	84	242	576	576
13	17	44	61	84	241	575	575
14	17	44	61	84	240	574	574

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	17	44	61	84	239	573	573
16	17	44	61	84	238	572	572
17	17	44	61	84	237	571	571
18	17	44	61	84	236	571	571
19	17	44	61	84	236	570	570
20	17	44	61	84	237	571	571
21	17	44	61	84	237	571	571
22	17	44	61	84	237	571	571
23	18	44	61	84	236	571	571
24	18	44	61	84	236	570	570
25	18	44	61	84	235	569	569
26	19	44	61	84	235	569	569
27	20	44	61	84	235	569	569
28	21	44	61	84	234	568	568
29	21	44	61	84	234	568	568
30	22	44	61	84	233	567	567

2.9 *Leu romeno*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	101	127	205	318	653	1 254
2	84	99	125	202	316	650	1 035
3	83	99	124	193	310	644	860
4	82	99	124	192	307	641	722
5	81	99	126	192	304	638	638
6	80	99	128	195	301	636	636
7	78	99	127	194	299	633	633
8	76	97	124	190	296	630	630
9	73	95	121	187	294	628	628
10	72	95	119	185	292	626	626
11	71	94	118	183	290	624	624
12	70	93	116	181	289	623	623
13	68	92	115	180	287	621	621
14	67	91	113	178	285	619	619
15	66	90	112	177	284	618	618
16	64	88	110	176	283	617	617
17	63	87	109	174	282	616	616
18	62	86	108	174	281	615	615
19	61	85	107	173	280	614	614

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	61	85	107	172	279	613	613
21	60	84	106	171	278	612	612
22	59	83	105	170	277	611	611
23	58	82	104	169	276	610	610
24	57	81	103	168	275	609	609
25	56	80	102	167	274	608	608
26	55	79	101	166	273	607	607
27	54	78	100	165	272	606	606
28	53	77	99	164	271	605	605
29	52	76	98	163	270	604	604
30	51	75	97	162	269	603	603

2.10 Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	60	75	100	178	292	626	1 211
2	59	73	99	177	290	624	996
3	58	75	99	168	285	619	828
4	58	76	100	169	283	617	695
5	58	76	103	169	281	615	615
6	57	77	105	172	279	613	613
7	57	77	105	173	277	611	611
8	55	76	103	170	276	610	610
9	53	76	101	167	274	608	608
10	53	76	100	166	273	607	607
11	52	76	99	164	272	606	606
12	52	76	98	164	271	605	605
13	52	75	98	163	270	604	604
14	51	75	97	162	269	603	603
15	50	74	96	162	269	603	603
16	49	73	95	160	268	602	602
17	49	73	95	160	267	601	601
18	48	72	94	159	266	600	600
19	47	71	93	159	266	600	600
20	47	71	93	158	266	600	600
21	47	71	93	158	265	599	599
22	47	71	92	158	265	599	599
23	46	70	92	157	264	598	598
24	45	69	91	157	264	598	598

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	45	69	91	156	263	597	597
26	44	68	90	155	262	596	596
27	43	67	89	155	262	596	596
28	43	67	89	154	261	595	595
29	42	66	88	153	260	594	594
30	41	65	87	153	260	594	594

2.11 *Corona norvegese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	45	71	149	262	596	1 209
2	31	46	72	149	263	597	994
3	31	47	72	141	258	592	824
4	32	49	73	142	256	590	691
5	32	51	78	144	255	589	589
6	33	52	80	148	254	588	588
7	33	54	81	149	253	588	588
8	32	54	80	147	253	587	587
9	31	54	79	145	252	586	586
10	31	54	79	144	251	585	585
11	31	55	78	143	250	585	585
12	31	55	77	143	250	584	584
13	30	54	76	142	249	583	583
14	30	54	76	141	248	582	582
15	29	53	75	140	247	582	582
16	28	52	74	139	246	581	581
17	28	52	74	139	246	580	580
18	27	51	73	138	246	580	580
19	27	51	73	138	245	579	579
20	27	51	73	138	245	579	579
21	27	51	73	138	245	579	579
22	27	51	73	138	245	579	579
23	27	51	73	138	245	579	579
24	27	51	73	138	245	579	579
25	26	51	72	138	245	579	579
26	26	50	72	137	245	579	579
27	26	50	72	137	244	578	578
28	26	50	72	137	244	578	578
29	25	50	71	137	244	578	578
30	25	49	71	136	243	578	578

2.12 *Franco svizzero*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	26	104	217	552	1 174
2	1	5	27	105	218	552	964
3	2	5	28	97	215	549	799
4	3	6	31	99	214	548	670
5	4	9	36	102	214	548	568
6	4	11	40	107	214	548	548
7	5	14	41	109	213	548	548
8	6	14	41	108	213	548	548
9	7	15	41	107	213	548	548
10	8	16	41	106	213	547	547
11	8	19	42	107	215	549	549
12	9	18	41	106	213	547	547
13	10	20	42	107	214	548	548
14	11	20	42	107	214	548	548
15	11	18	40	106	213	547	547
16	12	17	39	105	212	546	546
17	12	17	39	105	212	546	546
18	14	17	39	105	212	546	546
19	14	19	40	105	212	546	546
20	15	19	40	106	213	547	547
21	15	20	41	106	213	547	547
22	16	20	41	106	213	547	547
23	17	22	41	106	213	547	547
24	18	22	41	106	213	547	547
25	18	23	42	106	213	547	547
26	19	23	43	106	213	547	547
27	19	25	45	106	213	547	547
28	21	25	46	106	213	547	547
29	21	26	47	106	213	547	547
30	22	27	48	106	213	547	547

2.13 *Dollaro australiano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	88	165	279	613	1 225
2	47	62	88	165	279	613	1 005
3	48	64	88	157	275	609	832
4	48	65	90	158	273	607	697

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	49	67	94	160	272	606	606
6	49	68	96	164	270	604	604
7	49	70	97	165	269	603	603
8	48	69	96	162	268	602	602
9	47	69	94	160	267	601	601
10	46	69	94	159	266	600	600
11	46	69	93	158	265	599	599
12	46	69	92	157	265	599	599
13	45	69	91	157	264	598	598
14	45	69	91	156	263	597	597
15	44	68	90	155	262	597	597
16	43	67	89	154	261	596	596
17	43	67	89	154	261	595	595
18	42	66	88	153	260	594	594
19	42	66	88	153	260	594	594
20	41	65	87	153	260	594	594
21	41	65	87	152	260	594	594
22	41	65	87	152	259	593	593
23	40	64	86	152	259	593	593
24	40	64	86	151	258	592	592
25	39	63	85	150	258	592	592
26	39	63	85	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	61	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	60	82	147	254	589	589

2.14 Baht

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	56	133	247	581	1 212
2	19	34	60	137	251	585	997
3	24	40	64	133	251	584	827
4	27	45	69	137	252	586	693
5	30	49	76	142	253	587	588
6	29	49	77	144	251	585	585
7	34	55	83	151	255	589	589
8	33	54	81	148	253	588	588
9	34	56	82	147	254	588	588

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	36	59	83	149	256	590	590
11	38	61	84	150	257	591	591
12	39	62	85	150	258	592	592
13	40	63	86	151	258	592	592
14	40	64	86	151	258	592	592
15	40	64	86	151	258	593	593
16	40	64	85	151	258	592	592
17	40	64	86	151	258	592	592
18	39	63	85	150	257	591	591
19	38	62	84	150	257	591	591
20	38	62	84	150	257	591	591
21	38	62	84	150	257	591	591
22	38	62	84	149	256	591	591
23	38	62	84	149	256	590	590
24	37	61	83	149	256	590	590
25	37	61	83	148	255	589	589
26	36	61	82	148	255	589	589
27	36	60	82	147	254	588	588
28	35	60	81	147	254	588	588
29	35	59	81	146	253	587	587
30	34	59	80	146	253	587	587

2.15 *Dollaro canadese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	29	55	132	246	580	1 222
2	15	30	56	133	247	581	1 005
3	18	34	58	127	245	578	833
4	19	36	61	129	244	578	698
5	21	39	66	132	244	578	591
6	22	42	70	137	244	578	578
7	23	44	72	139	244	578	578
8	23	45	71	138	244	578	578
9	23	46	71	137	244	578	578
10	24	47	71	137	244	578	578
11	25	48	72	137	244	578	578
12	26	49	72	137	244	578	578
13	26	50	72	137	244	579	579
14	26	50	72	137	245	579	579

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	26	50	72	138	245	579	579
16	26	50	72	137	244	578	578
17	26	50	72	137	244	579	579
18	26	50	72	137	244	578	578
19	26	50	72	137	244	578	578
20	26	50	72	137	245	579	579
21	26	50	72	137	245	579	579
22	26	50	72	137	244	578	578
23	26	50	72	137	244	578	578
24	25	49	71	137	244	578	578
25	25	49	71	136	243	577	577
26	25	49	71	136	243	577	577
27	24	48	70	135	243	577	577
28	24	48	70	135	242	576	576
29	24	48	70	135	242	576	576
30	23	47	69	134	242	576	576

2.16 *Peso cileno*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	90	168	282	616	1 237
2	53	68	93	171	285	619	1 021
3	57	73	97	166	284	618	848
4	59	76	101	169	284	618	711
5	61	79	106	172	284	618	618
6	63	82	110	178	284	618	618
7	64	84	112	180	284	618	618
8	63	84	111	178	284	618	618
9	63	85	111	176	283	617	617
10	63	86	111	176	283	617	617
11	63	87	110	176	283	617	617
12	63	87	110	175	282	616	616
13	63	87	109	174	281	615	615
14	62	86	108	173	280	614	614
15	61	85	107	172	279	613	613
16	60	84	106	171	279	613	613
17	59	83	105	171	278	612	612
18	59	83	105	170	277	611	611
19	58	82	104	169	276	610	610

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	57	81	103	168	276	610	610
21	56	81	102	168	275	609	609
22	56	80	102	167	274	608	608
23	55	79	101	166	273	607	607
24	54	78	100	165	272	606	606
25	53	77	99	164	271	605	605
26	52	76	98	163	270	604	604
27	51	75	97	162	269	604	604
28	50	74	96	161	269	603	603
29	49	73	95	161	268	602	602
30	49	73	94	160	267	601	601

2.17 *Peso colombiano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	122	199	313	647	1 273
2	85	100	126	203	317	651	1 049
3	87	103	127	196	314	648	873
4	87	104	129	197	312	646	732
5	90	109	136	202	313	647	647
6	92	112	140	207	314	648	648
7	93	114	142	210	314	648	648
8	94	116	142	209	315	649	649
9	95	117	143	209	315	650	650
10	96	118	143	208	315	650	650
11	96	119	142	208	315	649	649
12	95	119	142	207	314	648	648
13	94	118	140	206	313	647	647
14	93	117	139	204	311	645	645
15	91	115	137	203	310	644	644
16	90	114	136	201	308	642	642
17	89	113	134	200	307	641	641
18	87	111	133	198	305	640	640
19	86	110	132	197	304	638	638
20	84	109	130	196	303	637	637
21	83	107	129	194	301	636	636
22	82	106	128	193	300	634	634
23	80	104	126	191	298	632	632
24	78	103	124	190	297	631	631

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	77	101	123	188	295	629	629
26	75	99	121	187	294	628	628
27	74	98	120	185	292	626	626
28	72	96	118	183	291	625	625
29	71	95	117	182	289	623	623
30	69	93	115	180	288	622	622

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	22	48	125	239	573	1 228
2	11	25	51	129	242	577	1 010
3	14	30	55	124	241	575	837
4	17	35	59	127	242	576	701
5	20	39	66	131	243	577	594
6	22	41	70	137	244	578	578
7	23	44	72	140	244	578	578
8	23	45	71	138	244	578	578
9	24	46	71	137	244	578	578
10	24	47	72	137	244	578	578
11	25	48	72	137	244	578	578
12	25	49	71	137	244	578	578
13	25	49	71	136	243	577	577
14	24	48	70	135	243	577	577
15	24	48	69	135	242	576	576
16	23	47	68	134	241	575	575
17	22	46	68	133	240	575	575
18	22	46	68	133	240	574	574
19	22	46	67	133	240	574	574
20	22	46	68	133	240	574	574
21	22	46	68	133	240	574	574
22	22	46	68	133	240	574	574
23	22	46	68	133	240	574	574
24	22	46	68	133	240	574	574
25	22	46	68	133	240	574	574
26	22	46	67	133	240	574	574
27	21	45	67	133	240	574	574
28	21	45	67	132	239	574	574
29	22	45	67	132	239	573	573
30	22	45	67	132	239	573	573

2.19 *Rupia indiana*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	93	108	134	211	325	659	1 322
2	93	108	134	212	325	659	1 088
3	94	110	135	204	321	655	903
4	95	112	137	205	320	654	758
5	96	115	142	208	319	653	653
6	97	116	144	212	318	652	652
7	97	118	146	214	318	652	652
8	97	118	145	212	318	652	652
9	96	118	144	210	317	651	651
10	95	118	142	208	315	649	649
11	94	117	141	206	313	647	647
12	92	116	139	204	311	645	645
13	91	115	137	202	309	643	643
14	89	113	135	200	307	642	642
15	87	111	133	199	306	640	640
16	85	109	131	196	304	638	638
17	84	108	130	195	302	636	636
18	82	106	128	193	300	634	634
19	81	105	127	192	299	633	633
20	80	104	126	191	298	632	632
21	79	103	125	190	297	631	631
22	77	102	123	189	296	630	630
23	76	100	122	188	295	629	629
24	75	99	121	186	293	628	628
25	74	98	120	185	292	626	626
26	73	97	119	184	291	625	625
27	72	96	118	183	290	624	624
28	71	95	117	182	289	623	623
29	70	94	116	181	288	622	622
30	69	93	115	180	287	621	621

2.20 *Peso messicano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	345	360	385	463	577	911	1 343
2	79	94	119	197	311	645	1 101
3	83	99	123	192	310	644	910
4	86	104	128	196	311	645	761

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	89	107	134	200	312	646	646
6	91	110	139	206	313	647	647
7	92	113	141	209	313	647	647
8	93	115	141	208	314	648	648
9	94	116	141	207	314	648	648
10	94	117	141	207	314	648	648
11	94	118	141	206	314	648	648
12	95	118	141	206	314	648	648
13	95	119	142	207	314	648	648
14	96	120	142	207	314	649	649
15	97	121	143	208	315	649	649
16	98	122	144	209	316	650	650
17	99	123	145	210	317	651	651
18	100	124	146	211	318	652	652
19	101	125	147	212	319	653	653
20	101	126	147	213	320	654	654
21	102	126	148	213	320	654	654
22	101	126	147	213	320	654	654
23	101	125	147	212	319	653	653
24	100	124	146	211	318	653	653
25	99	123	145	210	318	652	652
26	98	122	144	209	316	650	650
27	97	121	143	208	315	649	649
28	96	120	141	207	314	648	648
29	94	118	140	205	313	647	647
30	93	117	139	204	311	645	645

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	114	227	561	1 195
2	1	10	36	113	227	561	981
3	2	12	37	106	223	557	813
4	3	14	39	107	221	555	680
5	4	16	43	109	220	554	576
6	4	17	46	113	219	554	554
7	5	19	47	115	219	553	553
8	7	19	45	112	218	552	552
9	7	19	44	110	217	551	551

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	8	20	44	109	217	551	551
11	8	21	44	109	216	551	551
12	9	21	44	109	216	551	551
13	10	22	44	109	216	551	551
14	11	22	44	109	217	551	551
15	11	23	44	110	217	551	551
16	12	23	44	110	217	551	551
17	12	23	45	110	217	551	551
18	14	23	45	111	218	552	552
19	15	24	46	111	218	552	552
20	15	25	47	112	219	553	553
21	16	26	48	113	220	554	554
22	17	26	48	114	221	555	555
23	18	27	49	114	221	555	555
24	18	28	49	115	222	556	556
25	18	28	50	115	222	556	556
26	19	28	50	116	223	557	557
27	20	29	51	116	223	557	557
28	21	29	51	116	223	557	557
29	21	29	51	117	224	558	558
30	22	30	52	117	224	558	558

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	68	94	171	285	619	1 224
2	54	69	95	172	286	620	1 005
3	55	71	95	165	282	616	833
4	56	73	97	166	280	614	698
5	56	75	102	168	279	613	613
6	57	76	105	172	279	613	613
7	57	77	105	173	277	611	611
8	56	77	104	171	277	611	611
9	55	78	103	169	276	610	610
10	54	77	102	167	274	608	608
11	54	77	100	166	273	607	607
12	52	76	99	164	271	605	605
13	51	75	97	162	270	604	604
14	50	74	96	161	268	602	602

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	48	72	94	160	267	601	601
16	47	71	93	158	265	599	599
17	45	69	91	157	264	598	598
18	44	68	90	155	263	597	597
19	43	67	89	155	262	596	596
20	43	67	89	154	261	595	595
21	42	66	88	153	261	595	595
22	42	66	88	153	260	594	594
23	41	65	87	152	259	593	593
24	40	64	86	151	258	593	593
25	39	64	85	151	258	592	592
26	39	63	85	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	62	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	60	82	147	254	589	589

2.23 *Rand*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	115	130	155	233	347	681	1 319
2	116	131	156	234	348	682	1 086
3	118	134	159	228	345	679	901
4	120	137	162	230	345	679	756
5	122	140	167	233	345	679	679
6	123	142	170	238	344	679	679
7	123	144	172	239	344	678	678
8	122	144	170	237	343	677	677
9	122	144	169	235	342	676	676
10	121	144	168	234	341	675	675
11	120	143	167	232	339	673	673
12	119	142	165	230	337	672	672
13	117	141	163	228	335	669	669
14	115	139	161	226	333	667	667
15	113	137	159	224	331	665	665
16	110	134	156	221	328	662	662
17	108	132	154	219	326	660	660
18	105	129	151	217	324	658	658
19	103	127	149	215	322	656	656

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	102	126	148	213	320	654	654
21	100	124	146	211	318	652	652
22	98	122	144	209	316	651	651
23	96	120	142	208	315	649	649
24	95	119	140	206	313	647	647
25	93	117	139	204	311	645	645
26	91	115	137	202	309	643	643
27	89	113	135	200	308	642	642
28	88	112	134	199	306	640	640
29	86	110	132	197	304	638	638
30	85	109	130	196	303	637	637

2.24 *Real*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	173	188	213	291	405	739	1 323
2	182	197	223	300	414	748	1 103
3	187	203	228	297	414	748	922
4	189	207	231	300	414	748	779
5	191	209	236	302	414	748	748
6	190	210	238	305	412	746	746
7	190	211	238	306	411	745	745
8	188	210	236	303	409	743	743
9	187	209	235	301	407	742	742
10	186	209	233	299	406	740	740
11	185	208	232	297	404	738	738
12	183	206	229	294	401	735	735
13	180	204	226	291	398	733	733
14	177	201	223	288	395	729	729
15	174	198	220	285	392	726	726
16	171	195	217	282	389	723	723
17	167	191	213	279	386	720	720
18	164	188	210	275	383	717	717
19	161	185	207	272	379	714	714
20	158	182	204	269	376	711	711
21	155	179	201	266	373	707	707
22	152	176	198	263	370	704	704
23	149	173	195	260	367	701	701
24	146	170	191	257	364	698	698

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	142	166	188	254	361	695	695
26	139	163	185	251	358	692	692
27	136	160	182	248	355	689	689
28	134	158	179	245	352	686	686
29	131	155	177	242	349	683	683
30	128	152	174	239	346	680	680

2.25 Yuan renminbi

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	28	43	69	146	260	594	1 242
2	29	44	70	147	261	595	1 019
3	30	46	71	140	257	591	845
4	31	48	73	141	256	590	708
5	32	51	78	144	255	589	600
6	32	52	80	147	254	588	588
7	33	54	81	149	253	588	588
8	32	53	80	146	252	586	586
9	31	53	79	145	251	585	585
10	31	54	78	144	251	585	585
11	31	54	77	143	250	584	584
12	30	54	77	142	249	583	583
13	30	54	76	142	249	583	583
14	30	54	76	141	248	582	582
15	30	54	75	141	248	582	582
16	29	53	75	141	248	582	582
17	29	53	75	140	248	582	582
18	29	53	75	140	248	582	582
19	29	53	75	141	248	582	582
20	29	54	75	141	248	582	582
21	30	54	75	141	248	582	582
22	29	54	75	141	248	582	582
23	29	53	75	141	248	582	582
24	29	53	75	140	247	582	582
25	29	53	75	140	247	581	581
26	29	53	75	140	247	581	581
27	28	53	74	140	247	581	581
28	28	52	74	139	246	581	581
29	28	52	74	139	246	580	580
30	28	52	73	139	246	580	580

2.26 Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	24	39	65	142	256	590	1 254
2	26	41	67	144	258	592	1 029
3	29	45	69	138	256	590	852
4	31	49	73	141	256	590	714
5	34	52	79	145	257	591	605
6	35	55	83	150	257	591	591
7	37	58	85	153	257	591	591
8	37	58	85	151	257	591	591
9	37	59	85	151	257	592	592
10	38	61	85	151	258	592	592
11	39	62	86	151	258	592	592
12	40	63	86	151	258	592	592
13	40	64	86	151	258	592	592
14	40	64	86	151	258	592	592
15	40	64	86	151	258	592	592
16	39	63	85	150	257	592	592
17	39	63	85	150	257	592	592
18	39	63	85	150	257	592	592
19	39	63	85	150	258	592	592
20	40	64	85	151	258	592	592
21	40	64	86	151	258	592	592
22	40	64	86	151	258	592	592
23	39	64	85	151	258	592	592
24	39	63	85	150	257	592	592
25	39	63	85	150	257	591	591
26	38	62	84	150	257	591	591
27	38	62	84	149	256	590	590
28	37	62	83	149	256	590	590
29	37	61	83	148	255	589	589
30	36	61	82	148	255	589	589

2.27 Rublo russo

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	125	139	165	243	356	690	1 327
2	123	138	164	241	355	689	1 091
3	123	139	163	233	350	684	904
4	123	141	165	234	348	682	758

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	124	143	170	236	347	681	681
6	124	143	172	239	345	680	680
7	124	145	172	240	344	678	678
8	123	144	171	238	344	678	678
9	122	144	169	235	342	676	676
10	122	145	169	235	342	676	676
11	122	145	168	234	341	675	675
12	121	145	167	233	340	674	674
13	120	144	166	231	338	673	673
14	119	143	165	230	337	671	671
15	117	141	163	228	335	669	669
16	114	138	160	226	333	667	667
17	112	136	158	223	330	664	664
18	109	133	155	221	328	662	662
19	107	131	153	219	326	660	660
20	105	129	151	216	323	658	658
21	103	127	149	214	321	655	655
22	101	125	147	212	319	653	653
23	98	122	144	210	317	651	651
24	96	120	142	207	315	649	649
25	94	118	140	205	312	646	646
26	92	116	138	203	310	644	644
27	90	114	136	201	308	642	642
28	88	112	134	199	306	640	640
29	86	110	132	197	304	638	638
30	84	108	130	195	302	636	636

2.28 *Dollaro di Singapore*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	35	113	227	561	1 221
2	1	12	37	115	229	563	1 004
3	2	16	40	109	227	560	832
4	3	19	44	112	227	561	697
5	4	23	50	116	227	561	591
6	6	26	54	121	228	562	562
7	8	28	56	124	228	562	562
8	8	29	56	122	228	562	562
9	8	30	55	121	228	562	562

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	8	31	55	121	228	562	562
11	9	32	55	121	228	562	562
12	10	32	55	120	228	562	562
13	10	33	55	120	227	561	561
14	11	33	55	120	227	561	561
15	12	33	55	120	227	561	561
16	12	32	54	119	227	561	561
17	14	32	54	119	227	561	561
18	14	32	54	120	227	561	561
19	15	33	54	120	227	561	561
20	15	33	55	120	227	562	562
21	16	34	56	121	228	562	562
22	17	34	56	121	228	562	562
23	18	34	56	122	229	563	563
24	18	35	57	122	229	563	563
25	19	35	57	122	229	563	563
26	19	35	57	122	229	563	563
27	21	35	57	122	229	564	564
28	21	35	57	122	230	564	564
29	22	36	57	123	230	564	564
30	22	36	57	123	230	564	564

2.29 *Won sudcoreano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	75	153	267	601	1 220
2	36	50	76	154	267	601	1 003
3	36	52	76	145	263	596	830
4	36	53	78	146	260	594	695
5	36	55	82	148	259	593	593
6	39	58	87	154	260	595	595
7	36	57	85	152	257	591	591
8	40	62	88	155	261	595	595
9	39	61	87	153	260	594	594
10	34	57	81	147	254	588	588
11	30	53	76	142	249	583	583
12	27	50	73	138	245	580	580
13	24	48	70	136	243	577	577
14	23	47	68	134	241	575	575

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	21	45	67	132	239	573	573
16	19	44	65	131	238	572	572
17	19	43	65	130	237	571	571
18	18	42	64	129	236	570	570
19	18	42	63	129	236	570	570
20	18	42	64	129	236	570	570
21	18	42	64	129	236	570	570
22	18	42	64	129	236	570	570
23	18	42	64	129	236	570	570
24	18	42	63	129	236	570	570
25	19	42	63	129	236	570	570
26	19	41	63	129	236	570	570
27	21	41	63	128	236	570	570
28	21	41	63	128	235	570	570
29	21	41	63	128	235	569	569
30	22	41	63	128	235	569	569

2.30 *Lira turca*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	189	204	230	307	421	755	1 582
2	187	202	227	305	418	753	1 293
3	184	200	224	293	411	745	1 059
4	181	198	223	291	405	739	880
5	178	196	223	289	401	735	742
6	174	194	222	289	396	730	730
7	171	192	220	288	392	726	726
8	167	189	215	282	388	722	722
9	163	185	211	277	384	718	718
10	160	183	207	272	380	714	714
11	156	180	203	268	376	710	710
12	153	176	199	264	372	706	706
13	149	173	195	261	368	702	702
14	146	170	192	257	364	698	698
15	142	166	188	253	361	695	695
16	139	163	185	250	357	691	691
17	136	160	182	247	354	688	688
18	133	157	179	244	351	685	685
19	130	154	176	241	348	683	683

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	127	152	173	239	346	680	680
21	125	149	171	236	343	677	677
22	122	146	168	234	341	675	675
23	120	144	166	231	338	672	672
24	117	141	163	228	336	670	670
25	115	139	161	226	333	667	667
26	113	137	158	224	331	665	665
27	110	134	156	221	329	663	663
28	108	132	154	219	326	660	660
29	106	130	152	217	324	658	658
30	104	128	150	215	322	656	656

2.31 *Dollaro USA*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	26	51	109	245	579	1 234
2	8	26	51	109	245	579	1 015
3	10	29	53	103	243	577	841
4	12	34	56	100	243	577	704
5	16	40	62	103	244	578	596
6	18	43	66	99	245	579	579
7	19	46	65	92	245	579	579
8	17	44	64	91	245	580	580
9	17	45	66	95	246	580	580
10	19	48	68	99	246	580	580
11	21	50	70	102	246	580	580
12	23	53	71	103	246	580	580
13	24	54	72	103	246	580	580
14	24	55	72	103	246	580	580
15	24	55	72	103	246	580	580
16	24	55	72	103	246	580	580
17	24	55	72	103	246	580	580
18	24	55	72	103	246	580	580
19	24	55	72	103	246	580	580
20	24	55	72	103	246	580	580
21	24	55	72	103	246	581	581
22	24	55	72	103	247	581	581
23	24	55	72	103	247	581	581
24	24	55	72	103	247	581	581

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	24	55	72	103	247	581	581
26	24	55	72	103	247	581	581
27	24	55	72	103	246	581	581
28	24	55	72	103	246	580	580
29	24	55	72	103	246	580	580
30	24	55	72	103	246	580	580

2.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	13	91	205	539	1 187
2	1	5	12	90	203	537	973
3	2	5	12	81	198	532	805
4	3	6	13	81	196	530	674
5	4	7	18	84	195	529	571
6	4	8	21	88	195	529	529
7	5	8	22	90	194	529	529
8	6	9	22	89	194	528	528
9	7	11	22	88	194	529	529
10	8	11	22	88	195	529	529
11	8	12	23	88	195	529	529
12	9	12	24	88	195	529	529
13	10	14	26	88	195	529	529
14	11	14	27	88	196	530	530
15	11	15	29	89	196	530	530
16	12	16	30	89	196	530	530
17	12	17	31	89	197	531	531
18	14	17	33	90	197	531	531
19	14	19	34	90	198	532	532
20	15	19	35	91	198	532	532
21	15	20	36	92	199	533	533
22	16	20	38	92	199	533	533
23	17	22	39	93	200	534	534
24	18	22	41	93	200	534	534
25	18	23	42	93	200	534	534
26	19	23	43	93	200	534	534
27	19	25	45	93	200	535	535
28	21	25	46	93	201	535	535
29	21	26	47	94	201	535	535
30	22	27	48	94	201	535	535

3. Altre esposizioni

3.1 Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	44	166	303	3 035
2	1	15	21	44	166	339	2 252
3	1	15	24	49	160	352	1 698
4	1	16	27	53	158	350	1 312
5	2	18	30	55	158	341	1 040
6	3	21	33	58	158	328	844
7	4	24	35	60	158	313	699
8	4	24	36	63	158	296	588
9	5	25	37	66	158	279	501
10	5	26	39	68	158	263	432
11	5	26	39	69	158	251	376
12	6	26	39	69	158	251	329
13	6	26	39	69	158	251	290
14	6	26	39	69	158	251	257
15	6	26	40	69	158	251	251
16	8	26	43	69	158	251	251
17	8	26	46	69	158	251	251
18	8	26	48	69	158	251	251
19	9	26	50	69	158	251	251
20	9	26	53	69	158	251	251
21	9	26	55	69	158	251	251
22	10	26	58	69	158	251	251
23	10	26	61	69	158	251	251
24	12	26	63	69	158	251	251
25	12	26	66	69	158	251	251
26	12	26	68	71	158	251	251
27	13	26	71	74	158	251	251
28	13	26	73	76	158	251	251
29	13	26	75	77	158	251	251
30	14	27	78	79	158	251	251

3.2 Corona ceca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	26	49	171	310	3 119
2	8	22	28	51	173	349	2 320
3	8	23	31	57	168	361	1 749
4	8	24	34	60	165	360	1 350

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	8	25	37	62	165	350	1 070
6	9	27	39	65	164	336	867
7	10	30	40	66	163	320	717
8	10	30	41	68	163	303	602
9	10	30	42	71	163	285	513
10	10	31	44	73	162	268	441
11	9	30	43	73	162	255	383
12	9	30	43	72	161	254	336
13	8	29	42	72	160	253	296
14	8	29	42	71	160	253	262
15	7	28	41	71	160	252	252
16	8	28	44	70	159	252	252
17	8	28	46	70	159	252	252
18	8	27	49	70	159	251	251
19	9	27	51	70	159	251	251
20	9	28	54	70	159	252	252
21	9	28	57	71	159	252	252
22	10	28	58	71	160	252	252
23	11	29	61	71	160	253	253
24	12	29	63	71	160	253	253
25	12	29	66	71	160	253	253
26	12	29	68	72	160	253	253
27	13	29	71	74	160	253	253
28	13	29	74	76	160	253	253
29	14	29	77	79	160	253	253
30	14	29	79	81	160	253	253

3.3 *Corona danese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	44	166	303	3 034
2	1	15	21	44	166	339	2 252
3	1	15	24	49	160	352	1 698
4	1	16	27	53	157	350	1 312
5	2	18	30	55	157	341	1 040
6	3	21	33	58	157	328	844
7	4	24	34	60	157	312	699
8	4	24	36	63	157	296	588
9	5	25	37	66	157	279	501

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	5	26	39	68	157	263	432
11	5	26	39	69	157	250	376
12	6	26	39	69	157	250	329
13	6	26	39	69	157	250	290
14	6	26	39	69	157	250	257
15	6	26	40	69	157	250	250
16	8	26	43	69	157	250	250
17	8	26	46	69	157	250	250
18	8	26	48	69	157	250	250
19	9	26	50	69	157	250	250
20	9	26	53	69	157	250	250
21	9	26	55	69	157	250	250
22	10	26	58	69	157	250	250
23	10	26	61	69	157	250	250
24	12	26	63	69	157	250	250
25	12	26	66	69	157	250	250
26	12	26	68	71	157	250	250
27	13	26	71	74	157	250	250
28	13	26	73	76	157	250	250
29	13	26	75	77	157	250	250
30	14	27	78	79	157	250	250

3.4 *Fiorino ungherese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	79	93	99	122	244	339	3 088
2	74	88	95	118	239	348	2 314
3	76	91	100	125	236	362	1 749
4	74	90	100	126	231	361	1 353
5	72	89	101	126	229	353	1 076
6	72	90	101	127	226	341	876
7	71	90	101	127	224	325	726
8	70	89	101	128	223	316	611
9	69	89	101	130	221	314	521
10	65	86	99	128	218	310	449
11	63	84	97	126	215	308	391
12	61	82	95	125	213	306	342
13	60	81	94	124	212	305	305
14	60	81	94	123	212	305	305

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	59	80	93	123	212	304	304
16	59	80	93	122	211	304	304
17	58	79	92	122	210	303	303
18	57	78	91	121	210	303	303
19	57	78	91	120	209	302	302
20	56	77	90	120	208	301	301
21	55	76	89	119	207	300	300
22	54	75	88	118	207	299	299
23	53	74	87	117	206	299	299
24	52	73	86	116	205	297	297
25	51	72	85	115	204	296	296
26	50	71	84	114	202	295	295
27	49	70	83	113	201	294	294
28	48	69	82	112	200	293	293
29	47	68	81	111	199	292	292
30	46	67	81	110	198	291	291

3.5 *Corona svedese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	18	25	48	169	302	3 031
2	6	20	27	50	171	339	2 252
3	7	22	30	56	167	352	1 699
4	7	23	34	60	165	351	1 313
5	9	26	38	62	165	342	1 042
6	10	28	40	65	165	329	846
7	11	31	42	67	165	313	700
8	11	31	42	69	164	297	589
9	11	31	43	72	164	280	503
10	11	32	45	73	163	264	433
11	11	32	45	74	163	256	377
12	10	31	44	74	162	255	330
13	10	31	44	73	162	255	292
14	10	31	44	73	162	255	259
15	9	30	43	73	161	254	254
16	9	30	43	72	161	254	254
17	9	30	46	72	161	254	254
18	9	30	49	72	161	254	254
19	9	30	51	72	161	254	254

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	30	53	73	161	254	254
21	9	30	56	73	162	255	255
22	10	31	58	73	162	255	255
23	11	31	61	73	162	255	255
24	12	31	64	74	162	255	255
25	12	31	66	74	162	255	255
26	12	31	69	74	162	255	255
27	13	31	71	74	162	255	255
28	13	31	73	76	162	255	255
29	14	31	77	78	162	255	255
30	14	31	79	81	162	255	255

3.6 Kuna

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	46	60	67	90	211	306	3 051
2	50	64	71	93	215	342	2 273
3	54	69	77	103	214	356	1 717
4	56	72	83	109	214	355	1 329
5	58	75	87	111	214	347	1 055
6	59	77	89	115	214	334	858
7	60	79	90	116	213	318	711
8	59	79	91	117	212	305	599
9	58	79	91	119	211	304	510
10	57	78	91	120	209	302	440
11	56	77	90	119	208	301	383
12	54	75	88	118	206	299	335
13	52	73	86	116	205	297	297
14	51	72	85	115	203	296	296
15	50	71	84	113	202	295	295
16	49	70	83	112	201	294	294
17	48	69	82	111	200	293	293
18	47	68	81	111	199	292	292
19	46	67	80	110	198	291	291
20	46	67	80	109	198	291	291
21	45	66	79	109	197	290	290
22	44	65	78	108	196	289	289
23	43	64	77	107	196	288	288
24	43	64	77	106	195	288	288

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	42	63	76	105	194	287	287
26	41	62	75	104	193	286	286
27	40	61	74	104	192	285	285
28	39	60	75	103	191	284	284
29	38	59	77	102	190	283	283
30	37	58	79	101	190	282	282

3.7 Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	43	165	303	3 032
2	0	14	21	43	165	339	2 251
3	1	14	23	48	159	351	1 696
4	1	15	26	52	157	350	1 311
5	2	17	29	54	157	341	1 039
6	2	20	32	57	157	328	843
7	4	23	34	59	157	312	698
8	4	24	35	62	157	296	587
9	4	24	37	65	157	279	501
10	4	25	38	67	157	263	432
11	5	26	39	68	157	250	375
12	6	26	39	68	157	250	329
13	6	26	39	68	157	250	290
14	6	26	39	68	157	250	257
15	6	26	40	68	157	250	250
16	8	26	43	68	157	250	250
17	8	26	46	68	157	250	250
18	8	26	48	68	157	250	250
19	9	26	50	68	157	250	250
20	9	26	53	68	157	250	250
21	9	26	55	68	157	250	250
22	10	26	58	68	157	250	250
23	10	26	61	68	157	250	250
24	12	26	63	68	157	250	250
25	12	26	66	69	157	250	250
26	12	26	68	71	157	250	250
27	13	26	71	74	157	250	250
28	13	26	73	76	157	250	250
29	13	26	75	77	157	250	250
30	14	27	78	79	157	250	250

3.8 *Lira sterlina*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	46	184	308	3 092
2	0	11	22	46	184	345	2 298
3	1	11	24	50	178	358	1 732
4	1	13	26	56	175	357	1 337
5	2	16	29	59	174	347	1 059
6	2	18	33	60	173	333	859
7	3	21	36	60	171	317	710
8	4	23	37	60	170	300	597
9	7	31	42	58	169	283	508
10	9	34	41	57	168	266	438
11	8	33	41	56	168	260	380
12	7	32	41	56	167	260	333
13	6	31	41	56	166	259	293
14	6	30	41	56	165	258	260
15	6	31	41	56	164	257	257
16	8	31	43	56	163	256	256
17	8	31	46	56	162	255	255
18	8	31	48	56	161	254	254
19	9	31	51	57	161	254	254
20	9	31	53	59	162	255	255
21	9	31	56	62	162	255	255
22	10	31	58	64	162	255	255
23	10	31	61	66	161	254	254
24	12	31	63	68	161	254	254
25	12	31	66	70	160	253	253
26	12	31	68	72	160	253	253
27	13	31	71	74	160	252	252
28	13	31	73	76	159	252	252
29	13	31	75	77	159	252	252
30	14	31	78	79	158	251	251

3.9 *Leu romeno*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	96	102	125	247	342	3 233
2	79	93	100	123	244	361	2 414
3	77	92	100	126	237	376	1 825
4	74	90	101	127	232	375	1 411

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	72	89	101	126	229	366	1 119
6	72	90	102	127	226	352	908
7	71	90	101	126	224	335	751
8	68	88	99	126	221	317	631
9	66	86	99	127	219	312	538
10	65	85	98	127	217	310	463
11	63	84	97	126	215	308	402
12	61	82	95	125	214	306	352
13	60	81	94	123	212	305	310
14	58	79	92	122	210	303	303
15	57	78	91	120	209	302	302
16	56	77	90	119	208	301	301
17	54	75	88	118	207	300	300
18	53	74	87	117	206	299	299
19	53	74	87	116	205	298	298
20	52	73	86	115	204	297	297
21	51	72	85	114	203	296	296
22	50	71	84	114	202	295	295
23	49	70	83	113	201	294	294
24	48	69	82	112	200	293	293
25	47	68	81	110	199	292	292
26	46	67	80	109	198	291	291
27	45	66	79	108	197	290	290
28	44	65	78	107	196	289	289
29	43	64	80	106	195	288	288
30	42	63	82	106	194	287	287

3.10 Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	55	69	76	98	220	315	3 116
2	54	68	74	97	218	348	2 319
3	52	67	75	101	212	362	1 752
4	51	67	77	103	208	362	1 356
5	50	67	79	103	206	353	1 076
6	49	67	79	104	204	340	875
7	49	68	79	105	202	324	725
8	47	67	79	106	201	307	610
9	46	67	79	107	199	292	520

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	45	66	79	108	198	291	447
11	44	65	78	108	197	290	389
12	44	65	78	107	196	289	340
13	43	64	77	106	195	288	300
14	42	63	76	106	194	287	287
15	41	62	75	105	194	287	287
16	40	61	74	104	193	285	285
17	40	61	74	103	192	285	285
18	39	60	73	103	191	284	284
19	39	60	73	102	191	284	284
20	38	59	72	102	191	283	283
21	38	59	72	102	190	283	283
22	38	59	72	101	190	283	283
23	37	58	71	101	189	282	282
24	37	58	71	100	189	282	282
25	36	57	70	99	188	281	281
26	35	56	70	99	187	280	280
27	35	56	72	98	187	280	280
28	34	55	75	97	186	279	279
29	33	54	78	97	185	278	278
30	33	54	80	96	185	278	278

3.11 Corona norvegese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	46	69	191	310	3 109
2	26	40	47	70	191	348	2 313
3	25	40	48	74	185	360	1 744
4	24	40	50	76	181	359	1 347
5	24	41	53	77	180	350	1 067
6	25	43	54	80	179	336	866
7	25	45	56	81	179	320	716
8	25	44	56	83	178	303	602
9	24	45	57	85	177	285	513
10	24	45	58	87	176	269	442
11	23	44	57	87	175	268	384
12	23	44	57	86	175	268	336
13	22	43	56	85	174	267	296
14	21	42	55	85	173	266	266

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	20	41	54	84	172	265	265
16	19	40	53	83	171	264	264
17	19	40	53	82	171	264	264
18	18	39	52	82	171	263	263
19	18	39	52	82	170	263	263
20	18	39	54	82	170	263	263
21	18	39	57	82	170	263	263
22	18	39	59	82	170	263	263
23	18	39	61	82	170	263	263
24	18	39	64	81	170	263	263
25	18	39	66	81	170	263	263
26	17	38	70	81	170	262	262
27	17	38	72	81	169	262	262
28	17	38	74	80	169	262	262
29	17	38	77	80	169	262	262
30	16	37	79	81	168	261	261

3.12 *Franco svizzero*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	146	301	3 015
2	0	1	6	25	147	337	2 238
3	1	2	9	30	141	350	1 687
4	1	3	11	34	139	348	1 303
5	2	4	14	36	139	339	1 033
6	2	4	17	39	139	326	839
7	3	6	19	41	138	311	694
8	4	6	22	44	138	294	584
9	4	8	25	47	138	277	498
10	4	8	28	49	138	261	429
11	4	10	30	51	140	245	373
12	6	10	32	50	138	231	327
13	6	12	35	51	139	232	288
14	6	12	38	50	139	232	255
15	6	14	40	49	138	231	231
16	8	14	43	49	137	230	230
17	8	15	45	52	137	230	230
18	8	16	47	54	137	230	230
19	9	17	50	56	137	230	230

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	18	53	59	138	231	231
21	9	19	55	60	138	231	231
22	10	20	57	62	138	231	231
23	10	20	59	64	138	231	231
24	10	22	62	67	138	231	231
25	12	22	65	69	138	231	231
26	12	24	67	70	138	231	231
27	13	24	69	72	138	231	231
28	13	25	72	74	139	231	231
29	13	26	74	77	139	231	231
30	14	27	78	79	141	231	231

3.13 *Dollaro australiano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	56	63	86	207	313	3 152
2	42	56	63	86	207	351	2 341
3	41	56	65	90	201	364	1 763
4	40	56	67	93	198	362	1 361
5	40	57	69	94	197	353	1 078
6	41	59	70	96	195	339	875
7	41	60	71	97	194	323	723
8	40	60	71	98	193	305	608
9	39	60	72	100	192	288	518
10	39	60	73	102	191	284	446
11	38	59	72	102	190	283	388
12	37	58	71	101	190	282	339
13	37	58	71	100	189	282	299
14	36	57	70	100	188	281	281
15	35	56	69	99	187	280	280
16	34	55	68	98	186	279	279
17	34	55	68	97	186	279	279
18	33	54	67	97	185	278	278
19	33	54	67	96	185	278	278
20	33	54	67	96	185	278	278
21	32	53	66	96	185	277	277
22	32	53	66	96	184	277	277
23	32	53	66	95	184	277	277
24	31	52	65	95	183	276	276

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	30	51	67	94	183	275	275
26	30	51	70	93	182	275	275
27	29	50	72	93	181	274	274
28	29	50	75	92	181	274	274
29	28	49	77	92	180	273	273
30	27	48	79	91	179	272	272

3.14 *Baht*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	31	54	175	310	3 118
2	14	28	35	58	179	349	2 320
3	17	32	40	66	177	362	1 750
4	20	35	46	72	177	361	1 353
5	22	39	51	75	178	351	1 072
6	21	39	51	76	176	338	870
7	27	46	57	82	180	321	720
8	25	45	57	84	178	304	605
9	27	47	59	88	179	287	516
10	28	49	62	91	181	274	444
11	30	51	64	93	182	275	386
12	30	51	64	94	183	275	338
13	31	52	65	94	183	276	298
14	31	52	65	95	183	276	276
15	31	52	65	95	183	276	276
16	31	52	65	94	183	276	276
17	31	52	65	94	183	276	276
18	30	51	64	94	182	275	275
19	30	51	64	93	182	275	275
20	30	51	64	93	182	275	275
21	30	51	64	93	182	275	275
22	29	50	63	93	181	274	274
23	29	50	63	93	181	274	274
24	29	50	65	92	181	274	274
25	28	49	67	92	180	273	273
26	28	49	70	91	180	273	273
27	27	48	72	91	179	272	272
28	27	48	75	90	179	272	272
29	26	47	77	90	178	271	271
30	26	47	80	89	178	271	271

3.15 *Dollaro canadese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	23	30	52	174	313	3 146
2	10	24	31	54	175	351	2 341
3	11	26	34	60	171	364	1 764
4	11	27	38	64	169	363	1 362
5	12	29	41	66	169	353	1 078
6	14	32	44	69	169	339	874
7	16	35	46	71	169	322	722
8	16	36	47	74	169	305	607
9	16	37	49	77	169	287	517
10	17	38	51	79	169	270	445
11	17	38	51	80	169	262	386
12	17	38	51	81	169	262	338
13	17	38	51	81	170	262	298
14	17	38	51	81	170	263	264
15	18	39	52	81	170	263	263
16	17	38	51	81	169	262	262
17	17	38	51	81	169	262	262
18	17	38	51	81	169	262	262
19	17	38	51	81	169	262	262
20	17	38	54	81	170	262	262
21	17	38	57	81	170	262	262
22	17	38	59	81	169	262	262
23	17	38	61	81	169	262	262
24	17	38	64	80	169	262	262
25	16	37	66	80	168	261	261
26	16	37	69	79	168	261	261
27	15	36	72	79	168	260	260
28	15	36	74	79	167	260	260
29	15	36	77	79	167	260	260
30	14	35	79	81	167	260	260

3.16 *Peso cileno*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	65	88	210	317	3 187
2	48	62	68	91	213	357	2 379
3	50	65	74	99	210	371	1 797
4	51	67	78	104	208	370	1 389

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	53	70	82	106	209	360	1 101
6	54	73	84	110	209	346	893
7	56	75	86	112	209	330	739
8	55	75	87	114	209	312	622
9	55	76	88	117	208	301	530
10	56	77	90	119	208	301	456
11	56	77	90	119	208	301	396
12	55	76	89	118	207	300	347
13	54	75	88	118	206	299	306
14	53	74	87	117	205	298	298
15	52	73	86	116	204	297	297
16	51	72	85	115	204	296	296
17	51	72	85	114	203	296	296
18	50	71	84	113	202	295	295
19	49	70	83	113	201	294	294
20	48	69	82	112	201	293	293
21	48	69	82	111	200	293	293
22	47	68	81	110	199	292	292
23	46	67	80	110	198	291	291
24	45	66	79	109	197	290	290
25	44	65	78	108	196	289	289
26	43	64	77	107	195	288	288
27	42	63	76	106	194	287	287
28	41	62	76	105	194	286	286
29	41	62	78	104	193	286	286
30	40	61	82	103	192	285	285

3.17 *Peso colombiano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	76	90	97	120	241	336	3 285
2	80	94	101	124	245	366	2 450
3	80	95	104	129	240	381	1 853
4	79	95	106	132	237	380	1 433
5	82	99	111	135	238	371	1 137
6	84	102	114	139	239	357	923
7	86	105	116	142	239	341	764
8	87	107	118	145	240	333	643
9	88	108	120	149	240	333	547

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	88	109	122	151	240	333	471
11	88	109	122	151	240	333	409
12	87	108	121	150	239	332	358
13	85	107	120	149	238	331	331
14	84	105	118	148	236	329	329
15	83	104	117	146	235	328	328
16	81	102	115	145	233	326	326
17	80	101	114	143	232	325	325
18	78	99	112	142	230	323	323
19	77	98	111	141	229	322	322
20	76	97	110	139	228	321	321
21	74	95	108	138	226	319	319
22	73	94	107	136	225	318	318
23	71	92	105	135	223	316	316
24	70	91	104	133	222	315	315
25	68	89	102	132	220	313	313
26	66	87	100	130	219	312	312
27	65	86	99	129	217	310	310
28	63	84	97	127	216	308	308
29	62	83	96	125	214	307	307
30	60	81	94	124	213	305	305

3.18 *Dollaro di Hong Kong*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	2	16	23	46	167	314	3 161
2	6	20	26	49	171	353	2 352
3	8	23	31	56	167	366	1 773
4	10	25	36	62	167	364	1 369
5	12	29	41	65	168	355	1 084
6	14	32	44	69	169	340	879
7	16	35	46	71	169	324	726
8	16	36	47	74	169	306	610
9	16	37	49	77	169	289	520
10	17	38	51	80	169	272	447
11	17	38	51	80	169	262	389
12	17	38	51	80	169	262	340
13	16	37	50	80	168	261	300
14	15	36	49	79	168	260	265

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	15	36	49	78	167	260	260
16	14	35	48	77	166	259	259
17	13	34	47	77	165	258	258
18	13	34	49	77	165	258	258
19	13	34	52	76	165	258	258
20	13	34	54	76	165	258	258
21	13	34	57	77	165	258	258
22	13	34	60	77	165	258	258
23	13	34	62	77	165	258	258
24	13	34	65	77	165	258	258
25	13	34	67	76	165	258	258
26	13	34	70	76	165	258	258
27	13	33	72	76	165	258	258
28	13	33	75	78	164	257	257
29	14	33	77	79	164	257	257
30	14	33	80	81	164	257	257

3.19 *Rupia indiana*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	88	102	109	131	253	348	3 418
2	89	102	109	132	253	379	2 548
3	88	103	111	136	247	394	1 924
4	87	103	114	140	245	393	1 486
5	88	105	117	141	244	383	1 177
6	89	107	118	144	243	368	954
7	90	109	120	145	243	350	789
8	89	109	121	148	243	335	662
9	89	109	121	150	242	334	564
10	88	108	121	150	240	333	485
11	86	107	120	149	238	331	421
12	84	105	118	148	236	329	368
13	82	103	116	146	234	327	327
14	80	101	114	144	232	325	325
15	78	99	112	142	231	324	324
16	76	97	110	140	229	321	321
17	75	96	109	138	227	320	320
18	73	94	107	137	225	318	318
19	72	93	106	135	224	317	317

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	71	92	105	134	223	316	316
21	70	91	104	133	222	315	315
22	69	90	103	132	221	314	314
23	67	89	102	131	220	313	313
24	66	87	100	130	218	311	311
25	65	86	99	129	217	310	310
26	64	85	98	128	216	309	309
27	63	84	97	127	215	308	308
28	62	83	96	125	214	307	307
29	61	82	95	124	213	306	306
30	60	81	94	123	212	305	305

3.20 *Peso messicano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	340	354	360	383	505	600	3 478
2	74	88	94	117	239	384	2 581
3	76	91	99	125	236	396	1 940
4	78	94	105	131	236	394	1 495
5	81	98	110	134	237	383	1 182
6	83	101	113	138	238	368	957
7	85	104	115	140	238	350	791
8	86	105	117	144	239	332	664
9	86	107	119	147	239	332	565
10	86	107	120	149	239	332	487
11	86	107	120	150	239	331	423
12	86	107	120	150	239	331	370
13	87	108	121	150	239	332	332
14	87	108	121	151	239	332	332
15	88	109	122	152	240	333	333
16	89	110	123	153	241	334	334
17	90	111	124	154	242	335	335
18	91	112	125	155	243	336	336
19	92	113	126	156	244	337	337
20	93	114	127	156	245	338	338
21	93	114	127	156	245	338	338
22	93	114	127	156	245	338	338
23	92	113	126	156	244	337	337
24	91	112	125	155	243	336	336

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	90	111	124	154	243	335	335
26	89	110	123	153	241	334	334
27	88	109	122	152	240	333	333
28	87	108	121	150	239	332	332
29	85	106	119	149	238	330	330
30	84	105	118	148	236	329	329

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	11	34	155	306	3 073
2	0	4	11	34	155	343	2 281
3	1	5	13	38	149	356	1 718
4	1	5	15	41	146	354	1 326
5	2	6	18	42	145	344	1 050
6	2	8	20	45	144	331	852
7	3	10	21	46	144	315	704
8	4	10	22	48	143	298	592
9	4	10	25	50	142	281	504
10	4	10	28	52	142	264	434
11	5	10	31	53	141	248	377
12	6	10	33	53	141	234	331
13	6	12	35	53	141	234	291
14	6	12	38	53	142	235	258
15	6	14	41	53	142	235	235
16	8	14	43	53	142	235	235
17	8	15	46	54	142	235	235
18	8	16	48	54	143	236	236
19	9	17	50	57	143	236	236
20	9	19	53	59	144	237	237
21	9	19	56	62	145	238	238
22	10	20	58	64	146	239	239
23	10	21	61	66	146	239	239
24	12	22	63	68	147	240	240
25	12	22	66	70	147	240	240
26	12	24	68	72	148	241	241
27	13	25	71	74	148	241	241
28	13	26	73	76	148	241	241
29	14	27	76	78	149	242	242
30	14	27	79	80	149	242	242

3.22 *Dollaro neozelandese*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	62	69	92	213	313	3 152
2	49	63	70	93	214	351	2 341
3	49	63	72	97	208	364	1 764
4	48	64	74	100	205	363	1 363
5	48	65	77	101	204	353	1 080
6	49	67	79	104	204	340	876
7	49	68	79	105	202	324	725
8	48	68	80	107	202	306	610
9	48	69	81	109	201	294	520
10	47	68	81	110	199	292	448
11	46	67	80	109	198	291	389
12	44	65	78	108	196	289	341
13	42	63	76	106	195	287	300
14	41	62	75	105	193	286	286
15	39	60	73	103	192	285	285
16	38	59	72	101	190	283	283
17	37	58	71	100	189	282	282
18	35	56	69	99	188	280	280
19	35	56	69	98	187	280	280
20	34	55	68	98	186	279	279
21	33	54	67	97	186	278	278
22	33	54	67	96	185	278	278
23	32	53	66	96	184	277	277
24	31	52	65	95	184	276	276
25	31	52	67	94	183	276	276
26	30	51	70	94	182	275	275
27	29	50	72	93	181	274	274
28	29	50	75	92	181	274	274
29	28	49	78	92	180	273	273
30	27	48	80	91	179	272	272

3.23 *Rand*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	110	124	130	153	275	370	3 411
2	111	125	132	154	276	378	2 541
3	112	127	135	161	272	393	1 918
4	112	128	139	165	270	392	1 482

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	113	130	142	167	270	382	1 174
6	115	133	145	170	269	367	953
7	116	135	146	171	269	362	788
8	115	135	146	173	268	361	663
9	114	135	147	175	267	360	565
10	114	134	147	176	266	359	486
11	112	133	146	176	264	357	422
12	110	131	144	174	262	355	370
13	108	129	142	172	260	353	353
14	106	127	140	170	258	351	351
15	104	125	138	167	256	349	349
16	101	122	135	165	253	346	346
17	99	120	133	162	251	344	344
18	97	118	131	160	249	342	342
19	95	116	129	158	247	340	340
20	93	114	127	156	245	338	338
21	91	112	125	155	243	336	336
22	89	110	123	153	241	334	334
23	88	109	122	151	240	333	333
24	86	107	120	149	238	331	331
25	84	105	118	148	236	329	329
26	82	103	116	146	234	327	327
27	80	101	114	144	233	326	326
28	79	100	113	142	231	324	324
29	77	98	111	141	229	322	322
30	76	97	110	139	228	321	321

3.24 *Real*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	168	182	189	211	333	428	3 423
2	177	191	198	221	342	437	2 583
3	181	196	204	230	341	436	1 962
4	182	198	208	234	339	433	1 527
5	182	199	211	236	339	431	1 216
6	182	200	212	238	337	430	989
7	182	202	213	238	336	428	819
8	181	201	212	239	334	427	689
9	180	200	212	241	332	425	587

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	179	200	212	241	331	424	505
11	177	198	211	240	329	422	439
12	174	195	208	238	326	419	419
13	171	192	205	235	323	416	416
14	168	189	202	232	320	413	413
15	165	186	199	229	317	410	410
16	162	183	196	225	314	407	407
17	159	180	193	222	311	404	404
18	155	176	189	219	308	400	400
19	152	173	186	216	304	397	397
20	149	170	183	213	301	394	394
21	146	167	180	210	298	391	391
22	143	164	177	207	295	388	388
23	140	161	174	203	292	385	385
24	137	158	171	200	289	382	382
25	134	155	168	197	286	379	379
26	131	152	165	194	283	376	376
27	128	149	162	191	280	373	373
28	125	146	159	188	277	370	370
29	122	143	156	185	274	367	367
30	119	140	153	183	271	364	364

3.25 Yuan renminbi

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	37	44	67	188	318	3 199
2	24	38	45	67	189	356	2 376
3	24	39	47	73	184	369	1 790
4	23	39	50	76	181	368	1 382
5	24	41	53	77	180	358	1 095
6	24	43	54	80	179	344	887
7	25	45	55	81	178	327	734
8	24	44	56	82	177	309	616
9	24	44	56	85	176	292	525
10	23	44	57	86	176	274	452
11	23	44	57	86	175	268	392
12	22	43	56	86	174	267	343
13	21	42	55	85	174	267	302
14	21	42	55	85	173	266	268

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	21	42	55	84	173	266	266
16	20	42	55	84	173	266	266
17	20	41	54	84	173	265	265
18	20	41	54	84	173	265	265
19	21	42	55	84	173	266	266
20	21	42	55	84	173	266	266
21	21	42	57	84	173	266	266
22	21	42	60	84	173	266	266
23	21	42	62	84	173	266	266
24	20	41	65	84	172	265	265
25	20	41	67	84	172	265	265
26	20	41	70	83	172	265	265
27	20	41	72	83	172	265	265
28	19	40	76	83	171	264	264
29	19	40	78	83	171	264	264
30	19	40	81	82	171	264	264

3.26 Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	19	33	40	63	184	321	3 233
2	21	35	42	65	186	359	2 401
3	22	37	46	71	182	372	1 808
4	23	39	50	76	181	371	1 395
5	25	42	54	79	182	361	1 105
6	27	45	57	82	182	346	895
7	29	48	59	85	182	330	740
8	29	49	61	88	182	312	622
9	30	50	62	91	182	294	530
10	31	51	64	93	183	277	456
11	31	52	65	94	183	276	396
12	31	52	65	95	183	276	347
13	31	52	65	95	183	276	306
14	31	52	65	95	183	276	276
15	31	52	65	94	183	276	276
16	30	51	64	94	183	275	275
17	30	51	64	94	183	275	275
18	30	51	64	94	182	275	275
19	30	51	64	94	183	275	275

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	31	52	65	94	183	276	276
21	31	52	65	94	183	276	276
22	31	52	65	94	183	276	276
23	31	52	65	94	183	276	276
24	30	51	66	94	182	275	275
25	30	51	69	94	182	275	275
26	30	51	71	93	182	275	275
27	29	50	74	93	181	274	274
28	29	50	76	92	181	274	274
29	28	49	78	92	180	273	273
30	28	49	82	91	180	273	273

3.27 *Rublo russo*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	120	134	140	163	285	380	3 434
2	118	132	139	162	283	380	2 555
3	117	131	140	165	276	394	1 926
4	116	132	142	168	273	393	1 487
5	116	133	145	169	272	383	1 177
6	116	134	146	171	270	368	954
7	116	135	146	172	269	362	789
8	115	135	147	174	269	361	663
9	114	135	147	175	267	360	564
10	114	135	148	177	267	360	486
11	114	135	148	177	266	359	422
12	113	134	147	176	265	358	369
13	111	132	145	175	263	356	356
14	110	131	144	174	262	355	355
15	108	129	142	171	260	353	353
16	106	127	140	169	258	351	351
17	103	124	137	166	255	348	348
18	101	122	135	164	253	346	346
19	98	119	132	162	251	344	344
20	96	117	130	160	248	341	341
21	94	115	128	158	246	339	339
22	92	113	126	155	244	337	337
23	90	111	124	153	242	335	335
24	87	108	121	151	240	332	332

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	85	106	119	149	237	330	330
26	83	104	117	147	235	328	328
27	81	102	115	145	233	326	326
28	79	100	113	143	231	324	324
29	77	98	111	141	229	322	322
30	75	96	109	139	227	320	320

3.28 Dollaro di Singapore

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	10	33	155	312	3 141
2	0	6	13	35	157	351	2 337
3	1	8	16	42	153	364	1 761
4	1	10	21	47	152	362	1 360
5	2	13	25	50	152	353	1 077
6	2	16	28	53	153	339	873
7	3	19	30	56	153	322	722
8	4	20	32	58	153	305	607
9	4	21	33	61	153	288	517
10	4	22	35	63	153	270	445
11	5	22	35	64	153	254	387
12	6	21	34	64	153	245	339
13	6	21	37	64	152	245	299
14	6	21	39	64	152	245	265
15	8	21	41	63	152	245	245
16	8	20	44	63	152	244	244
17	8	20	47	63	152	245	245
18	8	21	49	63	152	245	245
19	9	21	51	63	152	245	245
20	9	21	54	64	152	245	245
21	10	22	57	64	153	246	246
22	10	22	60	65	153	246	246
23	11	23	62	67	154	247	247
24	12	23	65	69	154	247	247
25	12	24	67	71	154	247	247
26	12	24	70	73	154	247	247
27	13	25	72	75	154	247	247
28	13	26	75	77	155	248	248
29	14	27	77	79	155	248	248
30	14	28	80	81	155	248	248

3.29 *Won sudcoreano*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	73	195	312	3 141
2	31	44	51	74	195	350	2 334
3	29	44	52	78	189	363	1 759
4	28	44	54	81	185	361	1 357
5	28	45	57	81	184	352	1 074
6	31	49	61	86	185	337	871
7	29	48	59	84	182	321	720
8	33	52	64	91	186	304	605
9	32	52	65	93	185	286	515
10	26	47	60	89	179	272	443
11	22	43	56	85	174	267	385
12	18	39	52	82	170	263	337
13	16	37	50	79	168	261	297
14	14	35	48	77	166	259	263
15	12	33	46	76	164	257	257
16	11	32	45	74	163	256	256
17	10	31	46	73	162	255	255
18	9	30	49	73	161	254	254
19	9	30	51	72	161	254	254
20	9	30	54	72	161	254	254
21	9	30	57	72	161	254	254
22	10	30	58	72	161	254	254
23	11	30	61	72	161	254	254
24	12	30	63	72	161	254	254
25	12	30	66	72	161	254	254
26	12	30	69	72	161	254	254
27	13	29	72	74	161	253	253
28	13	29	74	76	160	253	253
29	14	29	77	79	160	253	253
30	14	29	79	81	160	253	253

3.30 *Lira turca*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	184	198	205	228	349	444	4 139
2	182	196	202	225	347	448	3 069
3	177	192	201	226	337	459	2 287
4	173	189	199	226	330	453	1 750

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	169	186	198	223	326	439	1 377
6	166	184	196	222	321	418	1 105
7	164	183	194	219	317	410	904
8	160	179	191	218	313	406	754
9	156	176	188	217	309	402	640
10	152	173	186	215	305	397	549
11	148	169	182	212	301	393	475
12	144	165	178	208	297	389	414
13	141	162	175	204	293	386	386
14	137	158	171	200	289	382	382
15	133	154	167	197	286	378	378
16	130	151	164	194	282	375	375
17	127	148	161	191	279	372	372
18	124	145	158	188	276	369	369
19	121	142	155	185	273	366	366
20	119	140	153	182	271	364	364
21	116	137	150	180	268	361	361
22	113	135	148	177	266	359	359
23	111	132	145	175	263	356	356
24	108	129	142	172	261	353	353
25	106	127	140	170	258	351	351
26	104	125	138	167	256	349	349
27	101	122	135	165	254	346	346
28	99	120	133	163	251	344	344
29	97	118	131	161	249	342	342
30	95	116	129	159	247	340	340

3.31 *Dollaro USA*

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	26	53	173	316	3 179
2	0	14	26	53	173	355	2 365
3	1	17	28	57	169	367	1 781
4	1	20	32	62	168	366	1 374
5	2	23	37	68	169	356	1 088
6	4	26	39	69	170	341	881
7	6	30	42	72	170	325	728
8	9	34	46	74	170	307	612
9	10	37	49	76	171	289	521

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	11	38	51	76	171	272	448
11	12	40	52	78	171	264	389
12	13	41	54	79	171	264	341
13	14	42	54	79	171	264	300
14	14	43	55	80	171	264	266
15	14	43	55	80	171	264	264
16	14	43	55	80	171	263	263
17	14	43	55	80	171	263	263
18	14	43	55	80	171	263	263
19	14	43	55	80	171	264	264
20	14	43	55	80	171	264	264
21	14	43	57	80	171	264	264
22	14	43	59	80	172	265	265
23	14	43	62	80	172	265	265
24	14	43	65	80	172	265	265
25	14	43	67	80	172	265	265
26	14	43	70	80	172	264	264
27	14	43	72	80	171	264	264
28	14	43	75	80	171	264	264
29	14	43	77	80	171	264	264
30	14	43	80	81	171	264	264

3.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	11	133	304	3 049
2	0	1	6	14	131	340	2 261
3	1	2	9	17	124	352	1 702
4	1	3	12	20	121	350	1 313
5	2	4	15	23	120	341	1 040
6	2	5	17	26	120	327	843
7	3	6	19	29	119	311	697
8	4	6	22	30	119	294	586
9	4	8	25	33	119	278	499
10	4	9	28	36	120	261	429
11	4	10	30	38	120	245	373
12	6	10	32	40	120	230	327
13	6	12	35	42	120	215	288
14	6	12	37	46	121	213	255

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	6	14	40	48	121	214	227
16	8	14	43	49	121	214	214
17	8	15	45	52	122	214	214
18	8	16	47	54	122	215	215
19	9	17	50	56	124	215	215
20	9	17	53	59	127	216	216
21	9	19	55	60	128	217	217
22	10	20	57	62	130	217	217
23	10	20	59	64	131	218	218
24	10	22	62	66	133	218	218
25	12	22	64	68	135	218	218
26	12	24	67	70	136	218	218
27	13	24	69	72	137	218	218
28	13	25	72	74	139	218	218
29	13	26	74	77	139	219	219
30	14	27	77	79	141	219	219

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	10
Euro	Belgio	10
Euro	Cipro	10
Euro	Estonia	10
Euro	Finlandia	10
Euro	Francia	10
Euro	Germania	10
Euro	Grecia	10
Euro	Irlanda	10
Euro	Italia	10
Euro	Lettonia	10
Euro	Lituania	10
Euro	Lussemburgo	10
Euro	Malta	10
Euro	Paesi Bassi	10
Euro	Portogallo	10
Euro	Slovacchia	10
Euro	Slovenia	10
Euro	Spagna	10
Corona ceca	Repubblica ceca	6
Corona danese	Danimarca	34
Fiorino ungherese	Ungheria	4
Corona svedese	Svezia	4
Kuna	Croazia	8
Lev	Bulgaria	- 4
Lira sterlina	Regno Unito	21
Leu romeno	Romania	4
Zloty	Polonia	7
Corona islandese	Islanda	18
Corona norvegese	Norvegia	29
Franco svizzero	Liechtenstein	0
Franco svizzero	Svizzera	0
Dollaro australiano	Australia	11
Dollaro canadese	Canada	22
Dollaro USA	Stati Uniti	38
Yen	Giappone	1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1079 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 2017/187 della Commissione ⁽²⁾ per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
- (5) Nel parere del 6 marzo 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può aumentare il peso e incentivare l'incremento di peso o il rapporto mangime-peso nei suinetti svezzati. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 28343 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GUL 29 del 3.2.2017, pag. 35).

⁽³⁾ EFSA Journal 2018;16(3):5221.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1825	Lactosan GmbH & Co. KG	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p> <p>Per il conteggio del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784.</p>	Suinetti (svezzati)	—	1×10^9	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Da utilizzare per suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. 	20.8.2028
--------	------------------------	------------------------------------	--	---------------------	---	-----------------	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1080 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
- (5) Nel parere del 21 febbraio 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che si può ragionevolmente supporre che il modo d'azione per le specie avicole minori sia uguale a quella per le principali specie avicole (polli da ingrasso). Le conclusioni sull'efficacia nei polli da ingrasso possono di conseguenza essere estese per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (GUL 63 del 6.3.2018, pag. 10).⁽³⁾ EFSA Journal 2018; 16(3):5204.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1829	Adisseo France SAS	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per il conteggio del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar EN 15784.</p> <p>Per l'identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova	—	1×10^8	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentito l'uso nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: lasalocid A sodico o diclazuril. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle. 	20.8.2028
--------	--------------------	------------------------------------	---	--	---	-----------------	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1081 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2018****relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi per polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 184/2011 della Commissione ⁽³⁾ per pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini, specie avicole minori e altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna, dal regolamento (CE) n. 333/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ per suinetti svezzati, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione ⁽⁵⁾ per galline ovaiole e pesci ornamentali e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione ⁽⁶⁾ per scrofe, suinetti lattanti e cani.
- (3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) per suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nei pareri del 6 marzo 2018 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull'ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GUL 271 del 30.9.2006, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (GUL 53 del 26.2.2011, pag. 33).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GUL 102 del 23.4.2010, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GUL 152 del 9.6.2016, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GUL 331 del 14.12.2017, pag. 41).

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2018; 16(3):5219.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1820	Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office	<i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p><i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544) con un minimo di $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali (CFU) di <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Suini da ingrasso	—	$1,5 \times 10^8$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	20.8.2028

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/1082 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 ⁽¹⁾, che ha istituito una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato e di un importo di riferimento fino a 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa, ossia fino al 19 settembre 2018.
- (2) A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUTM RCA e di prorogarlo fino al 19 settembre 2020.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate e consulenza sulla cooperazione civile-militare, anche al ministero dell'interno e alla gendarmeria;»;

b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.

3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 25 439 596 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 % per l'impegno e allo 0 % per il pagamento.»;

⁽¹⁾ GUL 104 del 20.4.2016, pag. 21.

c) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti il 19 settembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

DECISIONE (PESC) 2018/1083 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC ⁽¹⁾ che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»).
- (2) Il 28 novembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2018.
- (3) Il riesame strategico di Atalanta nel 2018 ha portato a concludere che il mandato dell'operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.
- (5) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato, è opportuno nominare un nuovo comandante dell'operazione dell'UE e designare una nuova sede del comando operativo dell'UE, incluso il centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA), a partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
- (6) Il 19 giugno 2018 il comitato politico e di sicurezza ha accettato l'offerta della Spagna e della Francia riguardo al trasferimento delle strutture di comando e controllo di Atalanta.
- (7) Gli Stati membri che mettono a disposizione le nuove strutture di comando dovrebbero beneficiare del finanziamento dei costi comuni a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽³⁾ relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (8) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3***Nomina del comandante dell'operazione dell'UE**

Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.»;

⁽¹⁾ Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

1. Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
2. A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.»;

3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11 777 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Disposizioni finanziarie transitorie

1. Dal 1° settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528.
2. Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.»;

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

DECISIONE (PESC) 2018/1084 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/475 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2018/475,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/475 è abrogata.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 26).

ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACoub, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hamàs», incluso «Hamàs-Izz al-Din al-Qassem».

9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
 10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
 11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
 12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
 13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
 14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
 15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
 16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
 18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
 19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
 20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].
-

DECISIONE (PESC) 2018/1085 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.
- (4) Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

ALLEGATO

Elenco delle entità di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«42.	AO 'Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg' АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia, Sito web: http://gpsm.ru E-mail: office@gpsm.ru	AO 'Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg' ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087, Russia	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (групп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia Sito web: www.oosgm.com	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Stroygazmontazh Most OOO OOO Стройгазмонтаж-Мост	Indirizzo: Barklya street 6, building 7, Moscow 121087 Russia Numero di registrazione: 1157746088170 Codice fiscale: 7730018980 Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most E-mail: kerch-most@yandex.ru	Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
47.	CJSC VAD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD АО «ВАД»	Indirizzo: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia) Codice fiscale: 7802059185 Sito web: www.zaovad.com E-mail: office@zaovad.com	CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018»

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1086 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II e all'allegato IV di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II e all'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

ALLEGATO

1. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato II, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.
 2. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato IV, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.
-

DECISIONE (PESC) 2018/1087 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
- (2) In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
 - a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;
 - b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
 - i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
 - ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
 - c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).

d) alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).»;

2) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:

a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

3) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 *ter*, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;

4) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.

2. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»
- 5) l'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le misure di cui all'articolo 18 *ter*, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»
- 6) gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

ALLEGATO

1. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «A. Persone» è modificata come segue:

a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«3.	HYON Chol-hae	HYON Chol Hae	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina.	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAK Jae-gyong	Chae-Kyong PAK Jae Gyong	Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.
16.	KIM Jong-gak	KIM Jong Gak	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
18.	KIM Won-hong	KIM Won Hong	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
21.	SON Chol-ju	SON Chol Ju		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «B. Entità», le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3. L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»; la sottosezione «A. Persone», è sostituito come segue:

a) le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«10.	DJANG Tcheul Hy	JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang	KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;

b) la voci sono rinumerate da 1 a 6.

4. Nell'allegato III della decisione 2016/849 (PESC), sezione «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottosezione «A. Persone», le voci seguenti sono sostituite come segue:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«4.	JON Chol Young alias: JON Chol Yong	Passaporto numero: 563410192 Diplomatico dell'Ambasciata nordcoreana in Angola Data di nascita: 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO
ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ
EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,**

del 22 marzo 2018

in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Abidjan, il 22 marzo 2018

Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Ally COULIBALY

Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM

⁽¹⁾ GUL 59 del 3.3.2009, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Costa d'Avorio, a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 72 dell'accordo.
3. La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del comitato APE prevista dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza del comitato APE («presidenza») è assicurato da un rappresentante della Costa d'Avorio.
4. Rappresentanti della commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) possono essere invitati dalle parti a partecipare alle riunioni del comitato APE. Le parti possono altresì decidere di invitare altri osservatori, tra cui rappresentanti del settore privato e della società civile, nonché esperti su base ad hoc.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari non superiori a un anno e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. Ogni riunione del comitato APE si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla presidenza.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni della Costa d'Avorio e dell'Unione europea.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato APE («segretariato») è assunto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e della Costa d'Avorio. Tali periodi coincidono con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE assunta dall'Unione europea e dalla Costa d'Avorio. Il segretariato è assicurato dalla parte che assume la presidenza.

Articolo 5

Sottocomitati

Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

Articolo 6

Documenti

Laddove le deliberazioni del comitato APE si basino su documenti scritti che lo riguardano, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato APE sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti del comitato APE ai corrispondenti designati delle parti di cui all'articolo 73 dell'accordo («corrispondenti»).
3. Le comunicazioni del presidente sono inviate dal segretariato ai corrispondenti delle parti e, se del caso, diffuse come documenti del comitato APE.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretariato ai corrispondenti almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, e per la quale i relativi documenti sono pervenuti al segretariato entro la data d'invio di tale ordine del giorno.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti elencati nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 9***Verbale**

1. Il segretariato redige al più presto un progetto di verbale di ciascuna riunione.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando se del caso:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato APE;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.
3. Il verbale contiene anche un elenco delle persone che partecipano al comitato APE e un elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati.
4. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi a decorrere dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

*Articolo 10***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale, che sia d'interesse comune per tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e per l'Unione europea («ACP-UE»), sollevata in relazione all'attuazione dell'accordo, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Ciascuna decisione o raccomandazione del comitato APE reca il titolo rispettivamente «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 11

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale.

Articolo 12

Regime linguistico

1. La lingua di lavoro del comitato APE è la lingua ufficiale comune alle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti nella lingua di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
 2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
 3. Le spese relative al servizio di interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti nella lingua di lavoro sono a carico della parte che organizza la riunione. Le spese connesse al servizio di interpretazione e alla traduzione dei documenti da o verso altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione europea.
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT